
Direttive di tecnica legislativa (DTL)

Stato 31 maggio 2023

www.bk.admin.ch
> **Documentazione** > **Accompagnamento legislativo**
> **Direttive di tecnica legislativa DTL**

Sommario

Introduzione	11
1. Scopo e destinatari	11
2. Lavorare con le DTL	11
3. La presente edizione	12
4. Consulenza della Cancelleria federale	12
Altri manuali e strumenti.....	13
Elenco delle abbreviazioni.....	14
PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi.....	15
Titolo 1: Partizione del contenuto	15
Titolo 2: Articolazione formale e struttura	34
Titolo 3: Rimandi.....	42
Titolo 4: Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE.....	51
Titolo 5: Designazione delle unità amministrative	62
PARTE 2: Le forme degli atti normativi	64
Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale	64
Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale	65
Titolo 3: Decreti federali.....	75
Titolo 4: Ordinanze del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri organismi	94
Titolo 5: Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici.....	99
PARTE 3: Atti modificatori.....	102
Titolo 1: Regole generali.....	102
Titolo 2: Struttura formale degli atti modificatori	110
Titolo 3: Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874.....	133
Titolo 4: Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale	134
Allegato 1: Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze	137
Allegato 2: Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino.....	141
Allegato 2a: Struttura dei decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero un trattato internazionale (art. 141a Cost.)	155
Allegato 3: Esempio di nuovo atto normativo	162
Allegato 4: Esempio di atto modificatore	165

Indice analitico	168
-------------------------------	------------

Indice

Introduzione	11
1. Scopo e destinatari	11
2. Lavorare con le DTL	11
3. La presente edizione	12
4. Consulenza della Cancelleria federale	12
Altri manuali e strumenti.....	13
Elenco delle abbreviazioni.....	14
PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi.....	15
Titolo 1: Partizione del contenuto	15
Capitolo 1: Titolo dell'atto	15
Sezione 1: Titolo principale	15
Sezione 2: Titolo abbreviato	16
Sezione 3: Abbreviazione.....	17
Sezione 4: Data	18
Sezione 5: Approvazione da parte di un'altra autorità.....	18
Capitolo 2: Ingresso.....	19
Capitolo 3: Parte introduttiva	22
Sezione 1: Disposizioni generali	22
Sezione 2: Disposizioni definitorie specifiche	22
Sezione 3: Introduzione parentetica di designazioni.....	23
Sezione 4: Equivalenze terminologiche	25
Capitolo 4: Parte principale	26
Capitolo 5: Disposizioni finali.....	26
Sezione 1: Unità di partizione e loro ordine di successione.....	26
Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali).....	27
Sezione 3: Abrogazione di altri atti normativi	28
Sezione 4: Modifica di altri atti normativi	29
Sezione 5: Disposizioni transitorie	30
Sezione 6: Disposizioni di coordinamento.....	30
Sezione 7: Entrata in vigore	31
Sezione 8: Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti	31
Sezione 9: Entrata in vigore retroattiva	32
Sezione 10: Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente	32
Sezione 11: Limitazione nel tempo	32
Capitolo 6: Allegati.....	33
Titolo 2: Articolazione formale e struttura	34
Capitolo 1: Unità di partizione – sinossi	34
Capitolo 2: Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)	35
Capitolo 3: Partizione e struttura degli articoli	35
Sezione 1: Rubrica (titolo dell'articolo).....	35
Sezione 2: Titoli marginali	36
Sezione 3: Capoversi, lettere, numeri, trattini, periodi	36
Capoversi	36
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini).....	36

Periodi	39
Capitolo 4: Articolazione e struttura formale degli allegati	39
Titolo 3: Rimandi	42
Capitolo 1: Regole generali	42
Capitolo 2: Rimandi intratestuali	44
Capitolo 3: Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS	44
Sezione 1: Regole generali	44
Sezione 2: Eccezioni	46
Eccezione 1: atti normativi citati senza data	46
Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale	46
Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso	46
Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato	46
Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF	47
Sezione 3: Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore	47
Sezione 4: Rimando globale a un settore legislativo	48
Capitolo 4: Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS	48
Sezione 1: Citazione del testo e indicazione della fonte	48
Sezione 2: Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari	50
Titolo 4: Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE	51
Capitolo 1: Introduzione	51
Capitolo 2: Forma dei rimandi	51
Sezione 1: Titolo degli atti normativi dell'UE	51
Sezione 2: Articolato e nota a piè di pagina	51
Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico	51
Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo	53
Sezione 3: Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?	54
Principio	54
Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale	55
Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso	56
Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE?	56
Capitolo 3: L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico	57
Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base	57
Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera	58
Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera	59
Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale	59
Capitolo 4: Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE	60
Capitolo 5: Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi	61
Capitolo 6: Informazioni circa la reperibilità dei testi	62
Titolo 5: Designazione delle unità amministrative	62
Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale	62
Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio	63
Utilizzazione delle abbreviazioni	63
PARTE 2: Le forme degli atti normativi	64

Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale	64
Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale	65
Capitolo 1: Titolo	65
Capitolo 2: Ingresso	65
Capitolo 3: Disposizioni finali	67
Sezione 1: Esecuzione	67
Sezione 2: Clausola di referendum	67
Sezione 3: Entrata in vigore	69
Autorità competenti per la messa in vigore (Consiglio federale o Parlamento)	69
Entrata in vigore retroattiva	71
Messa in vigore di leggi federali urgenti	71
Entrata in vigore differenziata	71
Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)	73
Titolo 3: Decreti federali	75
Capitolo 1: Titolo	75
Sezione 1: Revisioni parziali della Costituzione federale	76
Disegni o progetti delle autorità	76
Iniziative popolari	76
Iniziative popolari con controprogetto diretto o indiretto	77
Sezione 2: Trattati internazionali e risoluzioni di organizzazioni internazionali	77
Capitolo 2: Ingresso	79
Sezione 1: Revisioni parziali della Costituzione federale	80
Sezione 2: Approvazione di trattati internazionali	82
Sezione 3: Decreti federali semplici	83
Capitolo 3: Articolazione formale	84
Capitolo 4: Contenuto e formule usuali	84
Sezione 1: Decreti di stanziamento	84
Sezione 2: Approvazione di trattati internazionali	85
Approvazione	85
Ratifica o adesione	87
Riserve e dichiarazioni	88
Ritiro di riserve	89
Sezione 3: Approvazione di trattati internazionali e loro simultanea trasposizione nel diritto svizzero (art. 141a Cost.)	90
Sezione 4: Approvazione di atti normativi di altre autorità	90
Capitolo 5: Disposizioni finali	91
Sezione 1: Clausola di referendum	91
Decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione federale	91
Decreti federali concernenti un'iniziativa popolare	91
Decreti federali concernenti un'iniziativa popolare cui l'Assemblea federale contrappone un controprogetto diretto	92
Decreti federali concernenti un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare	92
Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio	92
Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo	92
Decreti federali che approvano un trattato internazionale e lo traspongono nel diritto svizzero (art. 141a Cost.)	93

Decreti federali semplici	93
Sezione 2: Entrata in vigore	93
Titolo 4: Ordinanze del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri organismi	94
Capitolo 1: Titolo	94
Capitolo 2: Ingresso	94
Capitolo 3: Articolazione e struttura formale	95
Sezione 1: Regole generali	95
Sezione 2: Rimando contenuto nella rubrica o nel titolo	96
Capitolo 4: Disposizioni finali	96
Sezione 1: Esecuzione	96
Sezione 2: Entrata in vigore	97
Regole generali	97
Entrata in vigore differenziata	97
Sezione 3: Firme	98
Titolo 5: Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici	99
Capitolo 1: Osservazioni generali	99
Capitolo 2: Struttura	100
Sezione 1: Principio	100
Sezione 2: Nuove regolamentazioni amministrative	100
Sezione 3: Modifica	101
Sezione 4: Pubblicazione	101
PARTE 3: Atti modificatori	102
Titolo 1: Regole generali	102
Capitolo 1: Il termine «modifica»	102
Capitolo 2: Parallelismo delle forme	102
Capitolo 3: Revisione parziale o revisione totale	105
Capitolo 4: Modifica di più atti normativi	106
Capitolo 5: Atti mantello	106
Capitolo 6: Sospensione e modifica temporanea	107
Titolo 2: Struttura formale degli atti modificatori	110
Capitolo 1: Titolo	110
Capitolo 2: Ingresso	111
Capitolo 3: Articolazione e struttura formale	111
Sezione 1: Regole generali	111
Sezione 2: Modifica del titolo	112
Sezione 3: Modifica dell'ingresso	113
Sezione 4: Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di trasferimento della competenza normativa	114
Sezione 5: Aggiunta di allegati	114
Sezione 6: Modifica di allegati	115
Sezione 7: Nuova numerazione di allegati	116
Sezione 8: Evitare l'incastro di allegati	117
Sezione 9: Abrogazione e modifica di altri atti normativi	117
Sezione 10: Disposizioni finali	117
Capitolo 4: Struttura e denominazione delle nuove disposizioni	119
Capitolo 5: Struttura delle disposizioni modificate	121

Capitolo 6: Abrogazione di disposizioni.....	128
Capitolo 7: Atti abrogatori.....	131
Sezione 1: Abrogazione d'interi atti normativi: in generale.....	131
Sezione 2: Struttura degli atti abrogatori.....	132
Titolo 3: Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874.....	133
Titolo 4: Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale.....	134
Capitolo 1: In generale.....	134
Capitolo 2: Revisione totale.....	134
Capitolo 3: Revisione parziale.....	134
Sezione 1: Titolo dell'atto modificatore.....	134
Sezione 2: Struttura dell'atto modificatore.....	135
Allegato 1.....	137
Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze.....	137
1. Titolo principale.....	137
2. Titolo abbreviato.....	137
3. Abbreviazione.....	138
4. Ingresso.....	138
5. Articoli iniziali delle ordinanze sugli emolumenti.....	139
6. Rimando all'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm).....	139
6.1 In un'ordinanza che concerne specificamente gli emolumenti.....	139
6.2 In un'ordinanza che non concerne specificamente gli emolumenti.....	139
7. Formulazioni usuali.....	140
Allegato 2.....	141
Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino.....	141
1. Scopo e oggetto del presente allegato.....	141
2. Osservazioni preliminari.....	141
3. Citazione di un insieme di Accordi in una legge.....	142
3.1 Nell'ingresso.....	142
3.2 In un articolo.....	143
4. Citazione di un insieme di Accordi in un'ordinanza.....	143
4.1 Nell'ingresso.....	143
4.2 In un articolo.....	144
5. Citazione dei singoli Accordi.....	144
5.1 Regole applicabili.....	144
5.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi.....	144
5.3 Citazione di uno degli Accordi principali (AAS o AAD).....	144
6. Altre regole.....	145
6.1 «Stati vincolati da un accordo di associazione».....	145
6.2 Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino».....	145
7. Struttura dell'allegato.....	146
7.1 Accordi di associazione alla normativa di Schengen.....	146
7.2 Accordi di associazione alla normativa di Dublino.....	147
7.3 Accordi di associazione a entrambe le normative.....	147
8. Titolo degli scambi di note.....	147
9. Struttura formale dei decreti federali.....	150
9.1 Titolo del decreto federale.....	150

9.1.1 Approvazione di uno scambio di note	150
9.1.2 Approvazione di più scambi di note	152
9.2 Tenore della disposizione che approva gli scambi di note	152
9.2.1 Approvazione di uno scambio di note	152
9.2.2 Approvazione di più scambi di note	153
9.2.3 Indicazione della fonte.....	153
9.3 Referendum ed entrata in vigore	153
Allegato 2a.....	155
Struttura dei decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero un trattato internazionale (art. 141a Cost.)	155
1. Trasposizione mediante adozione o modifica di una legge	155
2. Trasposizione mediante modifica della Costituzione federale	160
Allegato 3.....	162
Esempio di nuovo atto normativo.....	162
Allegato 4.....	165
Esempio di atto modificatore	165
Indice analitico	168

Introduzione

1. Scopo e destinatari

Le presenti Direttive di tecnica legislativa (DTL) disciplinano la struttura formale degli atti normativi della Confederazione, onde garantire agli atti pubblicati nel Foglio federale (FF), nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) una veste globalmente uniforme. Sono state elaborate dalla Cancelleria federale in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia e la Segreteria della Commissione di redazione dell'Assemblea federale.

Le DTL sono applicabili a tutte le autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunali della Confederazione), giacché i requisiti formali a cui gli atti normativi devono adempiere sussistono indipendentemente dall'autorità che li emana. Le DTL sono inoltre applicabili anche alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato estranee all'Amministrazione federale ma cui la Confederazione ha demandato compiti normativi.

2. Lavorare con le DTL

Le DTL non sono l'unica regolamentazione di cui occorre tenere conto per l'elaborazione degli atti normativi della Confederazione. La molteplicità delle esigenze che l'attività legislativa deve soddisfare (ad es. esigenze formali, linguistiche, di metodica legislativa) presuppone anche la disponibilità e l'osservanza simultanea di diversi manuali o strumenti. Per facilitare la loro consultazione, in coda alla presente introduzione ne è riportato un elenco corredato dei rispettivi indirizzi elettronici.

Le DTL comportano *tre* parti:

La Parte 1 contiene i principi generali relativi alla strutturazione degli atti normativi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un nuovo atto o della modifica di uno vigente.

La Parte 2 fornisce una panoramica delle forme degli atti normativi dell'Assemblea federale e presenta i principi che disciplinano la struttura degli atti normativi emanati *ex novo*.

La Parte 3 disciplina la struttura degli atti modificatori.

Le regole di tecnica legislativa applicabili alle ordinanze sugli emolumenti e a Schengen/Dublino sono riportate rispettivamente negli allegati 1 e 2. Inoltre, gli allegati 3 e 4 contengono esempi pratici con rimandi ai corrispondenti numeri marginali delle DTL.

A titolo illustrativo e per facilitare la comprensione, le DTL sono corredate di numerosi esempi tratti dalla RU e dal FF, con rimando alla fonte. Se l'esempio è stato modificato rispetto al testo cui si rimanda, ciò è segnalato con un asterisco (*). Laddove non è indicata nessuna fonte, si tratta di esempi fittizi oppure molto modificati.

Le DTL sono infine completate da un *indice analitico* che agevola la ricerca.

3. La presente edizione

Nella presente edizione sono state integrate le regole di tecnica legislativa concernenti segnatamente i nuovi aspetti seguenti:

- rimandi al diritto dell'Unione europea (UE) (n. marg. 124–151);
- ordinanze concernenti l'entrata in vigore parziale di atti normativi (n. marg. 182–186);
- decreti federali che approvano trattati internazionali (n. marg. 195–200, 205 e 206, 212–219, 225–229, 232);
- ingresso dei decreti federali che stanziavano crediti (n. marg. 209);
- ultime modifiche della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici ([RS 161.1](#)) e della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento ([RS 171.10](#)) concernenti il ritiro condizionato e incondizionato di iniziative popolari e i controprogetti diretti a iniziative popolari (cfr. [RU 2010 271](#)) (n. marg. 193 e 194, 204, 222–224);
- ordinanze sugli emolumenti (all. 1);
- rimandi agli Accordi di associazione a Schengen e Dublino (all. 2).

4. Consulenza della Cancelleria federale

La Sezione del diritto della Cancelleria federale è a disposizione per rispondere a domande relative a singoli testi o a problemi generali di tecnica legislativa.

Contatti:

- www.bk.admin.ch > La Cancelleria federale > Organizzazione della Cancelleria federale > Settore Consiglio federale > Sezione del diritto
- intranet.bk.admin.ch > Sezioni e collaboratori > Organizzazione della Cancelleria federale > Settore Consiglio federale > Sezione del diritto
- info@bk.admin.ch.

30 giugno 2013

CANCELLERIA FEDERALE

Altri manuali e strumenti

Salvo indicazione contraria, i documenti menzionati qui appresso sono reperibili all'indirizzo Internet seguente: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > [Strumenti per la redazione e traduzione](#).

Strumenti di identico contenuto disponibili nelle tre lingue ufficiali:

- Guida di legislazione¹
- Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale
- Guida alla prassi in materia di trattati internazionali²
- Informazioni e documenti concernenti gli aspetti formali del recepimento del diritto dell'UE³
- Direttive per gli affari del Consiglio federale («Raccoglitore rosso»)⁴

Strumenti specifici per l'italiano:

- Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano
- Linguaggio inclusivo di genere. Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione
- OMNIA. Raccolta di modelli relativi alla procedura legislativa

Si veda inoltre l'elenco degli strumenti di lavoro regolarmente aggiornato, reperibile all'indirizzo Internet seguente: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Legistica > Strumenti di legistica.

¹ 1a edizione italiana, 2019: www.gl.admin.ch

² www.dfae.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Trattati internazionali

³ www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > [Recepimento del diritto dell'UE: aspetti formali](#)

⁴ <http://intranet.bk.admin.ch> > Coordinazione in seno alla Confederazione > [Direttive per gli affari del Consiglio federale](#) (soltanto Intranet)

Elenco delle abbreviazioni

*	Esempio modificato rispetto al testo originale pubblicato nella RU o nel FF
CaF	Cancelleria federale svizzera
CC	Codice civile, RS 210
CO	Codice delle obbligazioni, RS 220
Cost.	Costituzione federale, RS 101
CP	Codice penale, RS 311.0
CPU	Centro delle pubblicazioni ufficiali (Cancelleria federale)
FF	Foglio federale
GU	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (con «GU L» si designa la serie «L» [<i>Legislazione</i>] della GU, contenente in particolare i regolamenti, le direttive e le decisioni dell'UE)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010
LPubb	Legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512
OLOGA	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.1
OPubb	Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512.1
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
TERMDAT	Banca dati terminologica dell'Amministrazione federale, gestita dalla Sezione di terminologia della Cancelleria federale (www.termdat.ch)
UE	Unione europea
UFG	Ufficio federale di giustizia

PARTE 1:

Principi di strutturazione degli atti normativi

- 1 I principi qui esposti concernono l'articolazione e la veste formale degli atti normativi, sia di quelli nuovi sia delle modifiche di atti vigenti.

Titolo 1: Partizione del contenuto

- 2 Un atto normativo è in linea di massima costituito dalle seguenti parti: titolo, ingresso e disposizioni normative (corpo del testo). Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva, una parte principale e le disposizioni finali. L'atto può inoltre essere completato da uno o più allegati.

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.

Capitolo 1: Titolo dell'atto

Sezione 1: Titolo principale

- 3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.
- 4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
 1. Legge federale:
«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»
 2. Decreto federale:
«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /
«Decreto federale che approva ...» / ecc.
 3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».
- 5 Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l'autorità che emana l'atto.
- 6 Se l'atto è emanato da un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, nel titolo si usa l'abbreviazione ufficiale o, se questa difetta, la denominazione ufficiale indicata negli allegati 1 o 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS [172.010.1](#)).

Esempio:

**Ordinanza dell'UFAG
concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini
destinati all'esportazione**

del 7 dicembre 1998

→ [RU 1999 609](#)

- 7 Se non è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l'autorità che emana l'atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul ..., ordinanza dell'Assemblea federale concernente ..., ecc.).
- 8 Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, [RU 2006 1205](#), e il relativo regolamento, [RU 2006 5635](#)) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, [RS 322.1](#), oppure Codice di procedura civile, [RS 272](#)).
- 9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.

Sezione 2: Titolo abbreviato

- 10 Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato *sempre e soltanto* con questo titolo (cfr. n. marg. 105).

Esempio:

**Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico
merci pesante attraverso le Alpi**

(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

→ [RU 2009 5949](#)

- 11 Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.

- 12 Nel caso di ordinanze di un dipartimento o di un ufficio, l'abbreviazione che indica l'autorità emanante può essere integrata nel titolo abbreviato per distinguere l'atto da un atto di rango superiore recante il medesimo titolo abbreviato.

Esempio:

**Ordinanza del DFI
concernente l'attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi)**

del 2 maggio 2007

→ [RU 2007 2007](#)⁵

- 13 Qualora un titolo abbreviato ufficiale sia d'uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell'atto interessato (cfr. n. marg. 294).

Sezione 3: Abbreviazione

- 14 Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un'abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l'abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).
- 15 Per gli atti di livello inferiore (ordinanze dipartimentali o di uffici) di regola si rinuncia all'abbreviazione.
- 16 Per creare l'abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull'assicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti.
- 17 L'abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.
- 18 È prevista un'*eccezione ai n. marg. 15 e 17* per una serie di atti normativi – quali le ordinanze sugli emolumenti⁶ e le ordinanze sull'organizzazione dei dipartimenti – la cui abbreviazione è sempre composta di un elemento invariato e di uno variabile uniti da un trattino. I due elementi devono avere carattere descrittivo; non è quindi ammesso l'uso di numeri. Esempi: OEm-UFAC, OEm-LCart ecc.; OOrg-DFAE, OOrg-DFI ecc.).
- 19 L'uso di un'abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un'altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l'abbreviazione

⁵ Cfr. invece a livello di Consiglio federale l'ordinanza del 16 marzo 2007 concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (ordinanza sull'attribuzione di organi), [RU 2007 1995](#).

⁶ Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti cfr. anche l'all. 1, in particolare il n. 3.

«CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»). L'abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall'abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un'abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un'unità amministrativa.

- 20 Al fine di verificare la disponibilità di un'abbreviazione per un atto normativo si consulterà con profitto la banca dati terminologica TERMDAT⁷, che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).

Sezione 4: Data

- 21⁸ Ogni atto reca la data in cui è stato adottato. La data dell'atto normativo è sempre quella della sua adozione, non quella delle eventuali successive modifiche. Nel testo dell'atto di base pubblicato nella RU e nel testo consolidato pubblicato nella RS tale data è indicata sotto il titolo. Cfr. i casi particolari di cui ai n. marg. 190 e 215.

Sezione 5: Approvazione da parte di un'altra autorità

- 21a⁹ Se l'atto normativo di rango superiore sottopone un'ordinanza all'approvazione di un'autorità diversa da quella che la emana, sotto la data occorre riportare la formula «Approvata da ... il ...».

Esempio:

**Ordinanza del Consiglio dei PF
sul personale del settore dei politecnici federali
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)**

Modifica del 12 dicembre 2018

Approvata dal Consiglio federale il 26 giugno 2019

→ [RU 2019 2023](#)

⁷ www.termdat.ch

⁸ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

⁹ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

Capitolo 2: Ingresso

- 22 L'ingresso si compone dei seguenti elementi:
- la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l'altra chiude l'ingresso; la prima parte menziona l'autorità che emana l'atto e la seconda l'azione da essa compiuta¹⁰ (ad es. «*Il Consiglio federale svizzero*» e «*ordina*», «*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*» e «*decreta*»);
 - il fondamento giuridico su cui poggia l'atto («visto/visti ...»);
 - se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l'atto è destinato a eseguire («in esecuzione di ...»);
 - per gli atti dell'Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto ...»).

L'ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell'atto.

Per le regole speciali applicabili all'ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286–288.

- 23 Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell'atto normativo di livello superiore che legittimano l'emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell'atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell'ingresso degli atti normativi della Confederazione *non si riportano* le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

- 24 Gli articoli 122 (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e 123 Cost. (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l'atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.

- 25 Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall'esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato l'articolo 173 capoverso 2 Cost. Ciò vale segnatamente per l'istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, l'articolo 173 capoverso 2 Cost. non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.

¹⁰ Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».

- 26 Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS.
- 27 La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l'intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
- 28 Se l'atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l'atto in quanto tale (ad es., nel caso di un'ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del...»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell'*Assemblea federale* poggia invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla *Costituzione federale*, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. [la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale](#)).
- 29 Esempi concernenti i n. marg. 22–28:

<p>Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)</p> <p>del ...</p> <hr/> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011², <i>decreta:</i></p> <p>¹ RS 101 ² FF 2011 5017</p>	<p><i>Disegno</i></p>
---	-----------------------

→ [FF 2011 5103](#)

Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002² alla Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006³,
decreta:

¹ RS 101

² RS 0.105.1; RU 2009 5449

³ FF 2007 259

→ [RU 2009 5445](#)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005¹
sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,
ordina:

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.142.40

→ [RU 2012 6049](#)

**Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)**

del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue (LLing),
ordina:

¹ RS 441.1

→ [RU 2010 2653](#)

Capitolo 3: Parte introduttiva

Sezione 1: Disposizioni generali

- 30 Nella parte introduttiva di un atto normativo (spesso intitolata «Disposizioni generali») figurano tra l'altro le disposizioni concernenti:
- lo scopo e l'oggetto dell'atto;
 - il campo d'applicazione personale, materiale e territoriale;
 - il rapporto con altri atti del diritto interno (cfr. ad es.: [RU 2006 2319](#), art. 4) e con il diritto internazionale (cfr. ad es.: [RU 2007 5437](#), art. 2 cpv. 2 e 3);
 - la definizione di termini impiegati in tutto l'atto (definizioni legali).

Sezione 2: Disposizioni definitorie specifiche

- 31 In linea di massima gli atti normativi vanno redatti attenendosi all'uso comune e corrente della lingua. Di conseguenza va per quanto possibile evitato l'uso di termini che richiedono una definizione. Se ciononostante occorre definire termini impiegati nell'atto, le definizioni sono di regola inserite in un articolo (o una sezione) posto all'inizio del testo – dopo le disposizioni sull'oggetto e sul campo d'applicazione – e recante la rubrica (o il titolo) «Definizioni». Per le disposizioni definitorie non esiste un'unica formula tipo.

Esempio:

<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>Nella presente legge s'intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>programma</i>: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;b. <i>trasmissione</i>: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;c. <i>trasmissione redazionale</i>: ogni trasmissione che non sia pubblicità;d. <i>emittente</i>: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; <p>...</p>

→ [RU 2007 737](#)

- 32 L'*ordine* delle definizioni segue la logica dei contenuti. Si definiscono dunque dapprima i termini principali e in seguito quelli che vi si riferiscono. Se vi sono molti termini da definire privi di un reciproco nesso logico, la sequenza ricalca la loro occorrenza nel disposto. Il novero in ordine alfabetico non è ammesso poiché crea discordanza tra le diverse versioni linguistiche dell'atto. Le definizioni devono essere distinte mediante lettere o numeri per permetterne la citazione precisa.

Se occupano più di una pagina, le definizioni sono poste in un allegato (cfr. n. marg. 65).

- 33 Qualora una definizione sia necessaria soltanto in un determinato punto dell'atto normativo, essa può essere inserita direttamente in tale punto.

Esempio:

<p>Art. 16 Merci del traffico turistico</p> <p>¹ Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.</p> <p>² Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio.</p>

→ [RU 2007 1411](#)

Sezione 3: Introduzione parentetica di designazioni

- 34 È anche possibile *introdurre tra parentesi*, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l'*abbreviazione* di un'unità amministrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l'*abbreviazione* di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la *forma abbreviata* di un'espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti» [[RU 2011 3467](#), art. 1 lett. a]). Cfr. anche n. marg. 154 e 155.

Esempio:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998² sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

² Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.

² RS 910.1

³ RS 431.01

→ [*RU 2010 2315](#)

- 35 Siffatte designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l'espressione in questione ricorre soltanto due o tre volte nell'atto normativo; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l'espressione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono situate in punti molto distanti del testo.
- 36 La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell'espressione. Se il referente del termine o dell'espressione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un articolo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile *reintrodurre la designazione abbreviata*.

Esempio:

Art. 3 Rapporto di valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

...

- b. dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

...

Sezione 4: Commissione delle poste

Art. 20 Organizzazione

¹ Il Consiglio federale nomina la Commissione delle poste (PostCom), composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente.

→ [*RU 2012 4993](#)

Sezione 4: Equivalenze terminologiche

- 37 Se un atto normativo del diritto federale contiene numerosi rinvii a testi di altri ordinamenti, segnatamente a testi del diritto europeo, e l'oggetto della normativa risulta quindi disciplinato anche da disposizioni contenute in tali testi, può essere opportuno *indicare le equivalenze terminologiche* qualora la terminologia delle due normative non coincida.
- 38 L'elenco delle equivalenze è inserito nelle disposizioni definitorie. Se occupa più di una pagina, va posto in un allegato (cfr. ad es. [RU 2010 2229](#), art. 1a cpv. 2 e all. 15).
- 39 L'elenco delle equivalenze non è necessariamente identico nelle tre lingue ufficiali. Per mantenere il parallelismo delle tre versioni linguistiche, in ogni versione vanno indicate le equivalenze per tutte le lingue interessate.
- 40¹¹ Se l'elenco delle equivalenze è inserito nell'articolato, la formula che lo introduce è la seguente:

Le espressioni qui appresso del regolamento / della direttiva ... hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Esempio:

² Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/2009¹¹ hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

	Unione europea	Svizzera
a.	Espressioni in tedesco: <i>Zulassung</i>	<i>Bewilligung</i>
b.	Espressioni in francese: <i>mise sur le marché</i> <i>produit phytopharmaceutique</i>	<i>mise en circulation</i> <i>produit phytosanitaire</i>
c.	Espressioni in italiano: <i>bidoni e fusti</i>	<i>contenitori</i>

¹¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, versione della GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

→ [*RU 2010 2331](#), art. 3

Se l'elenco figura in un allegato, la formula è la seguente:

Le equivalenze terminologiche tra il regolamento / la direttiva ... e la presente ordinanza figurano nell'allegato /nell'allegato

¹¹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

L'allegato si presenta come segue:

<i>Allegato ...</i> (art. ...)	
Equivalenze terminologiche	
Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. ... ¹ hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:	
Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in tedesco: ...	
b. Espressioni in francese: ...	
c. Espressioni in italiano: ...	
<hr/>	
¹ ...	

Capitolo 4: Parte principale

- 41 La partizione della parte principale, la sequenza delle singole disposizioni e la loro formulazione sono stabilite per ogni materia a seconda delle circostanze particolari e delle specifiche esigenze legislative. Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Unità di partizione e loro ordine di successione

- 42 Le disposizioni finali si succedono nel seguente ordine:
- Esecuzione
 - Abrogazione di altri atti normativi
 - Modifica di altri atti normativi
 - Disposizioni transitorie
 - Disposizioni di coordinamento
 - Referendum
 - Entrata in vigore
 - Limitazione della durata di validità
- 43 La sezione o l'articolo reca rispettivamente il titolo o la rubrica «Disposizioni finali». Se occorre disciplinare soltanto l'entrata in vigore, il titolo o la rubrica recita «Entrata in vigore» oppure, nelle leggi federali, «Referendum ed entrata in vigore».

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi¹² (aspetti generali)

- 44 L'*abrogazione* di un atto normativo concerne la totalità dell'atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell'atto, si è in presenza di una *modifica* (cfr. n. marg. 270). Di conseguenza, si parla rispettivamente di «abrogazione di un altro atto normativo» e di «modifica di un altro atto normativo»¹³. Per quanto concerne la sospensione e la modifica temporanea di un atto normativo cfr. n. marg. 279–281.
- 45 Le disposizioni che abrogano e quelle che modificano altri atti normativi rivestono di norma la forma di *articoli a sé stanti* corredati della corrispondente rubrica.
- 46 Se sono brevi e la chiarezza non ne risulta pregiudicata, le disposizioni abrogative e modificatrici possono essere *riunite in un articolo*.

La rubrica dell'articolo recita:

Art. ...	Abrogazione e modifica di altri atti normativi
----------	--

- 47 L'*ordine di successione* delle abrogazioni e delle modifiche segue l'ordine della RS. Si elencano dapprima le abrogazioni e poi le modifiche.
- 48 Se *occupano complessivamente più di una pagina*, le disposizioni abrogative e modificatrici sono recate in un allegato. In questo caso nell'articolato è inserito un rinvio all'allegato:
- in un nuovo *atto normativo*, con un articolo;
 - in un *atto modificatore*, con una cifra romana (cfr. n. marg. 290).

In un nuovo atto normativo la formula recita:

Art. ...	Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato ... / nell'allegato.	

oppure

Art. ...	Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato ... / nell'allegato.	

In un atto modificatore la formula recita:

II	L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato ... / nell'allegato.
----	--

oppure

¹² Precedentemente: «Abrogazione e modifica del diritto vigente».

¹³ Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano rispettivamente «Diritto pre-vigente: abrogazione» e «Modifica del diritto vigente».

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato ... / nell'allegato.

Per quanto concerne la struttura degli allegati cfr. n. marg. 93–95.

Se un atto normativo contiene altri allegati, l'allegato relativo all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi è posto in coda e numerato di conseguenza (cfr. ad es. [RU 2011 2699](#), art. 47 e all. 8¹⁴).

Sezione 3: Abrogazione di altri atti normativi

- 49 L'abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 62–64).

Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: ...».

Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell'atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell'abrogazione¹⁵ (cfr. ad es. [RU 2009 5203](#), art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS 5 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l'abrogazione l'atto non è più reperibile in tale raccolta.

- 50 Ci si attiene alla struttura illustrata negli esempi seguenti:

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 giugno 1993²⁸ sul trasporto viaggiatori è abrogata.

²⁸ RU 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877

→ [*RU 2009 5631](#)

¹⁴ Nell'esempio è ancora usata la precedente espressione «Abrogazione e modifica del diritto vigente» (anziché «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»).

¹⁵ Tali riferimenti sono reperibili nell'elenco «Modifiche» (da non confondere con l'elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.

Art. 86 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 maggio 1996¹¹ sugli stupefacenti;
2. l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 1996¹² sugli stupefacenti;
3. l'ordinanza del 29 maggio 1996¹³ sui precursori;
4. l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 1996¹⁴ sui precursori;
5. l'ordinanza del 13 settembre 1930¹⁵ concernente la polizia degli stupefacenti nell'armata;
6. il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 1963¹⁶ concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera;
7. il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1953¹⁷ concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa.

¹¹ RU 1996 1679, 2001 3133, 2004 4037, 2007 1469, 2008 5577 5583

¹² RU 1997 273, 2001 3146 3147, 2005 4961, 2010 4099

¹³ RU 1996 1705, 2001 3152, 2007 1469

¹⁴ RU 1997 211, 2001 3159 3160, 2005 4839, 2010 1293

¹⁵ CS 5 310

¹⁶ RU 1963 619

¹⁷ RU 1953 1382

→ [*RU 2011 2561](#)

Sezione 4: Modifica di altri atti normativi

51 Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell'atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l'atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (*principio del parallelismo delle forme o principio dell'equivalenza normativa*). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272–274.

52 La formula modificatrice recita:

Art. ... Modifica di altri atti normativi

La legge federale / L'ordinanza del ...¹ su ... è modificata come segue:

...

¹ RS ...

oppure

Art. ... Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale / Ordinanza del ...¹ su ...

...

2. Legge federale / Ordinanza del ...² su ...

...

3. Legge federale / Ordinanza del ...³ su ...

...

¹ RS ...

² RS ...

³ RS ...

Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270–358).

Sezione 5: Disposizioni transitorie

- 53 Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio dal diritto anteriore al nuovo diritto e i rispettivi campi d'applicazione: risolvono quindi gli eventuali conflitti che possono sorgere in seguito all'introduzione di nuove norme, indicando quale normativa va applicata nel singolo caso. È in particolare necessario prevedere disposizioni transitorie qualora la nuova normativa non sia applicabile a procedimenti in corso, a taluni casi o per un determinato periodo (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1025–1040).

Di regola vanno evitate formulazioni generiche del tipo: «Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge / ordinanza» oppure «Il nuovo diritto si applica a tutte le fattispecie sorte dopo l'entrata in vigore della presente modifica».

Sezione 6: Disposizioni di coordinamento

- 54 Talvolta due o più leggi o modifiche di legge concernenti *le medesime disposizioni* sono trattate in parallelo. Ciò può dar adito a incertezze o a risultati indesiderati, in particolare poiché non sempre è possibile prevedere se tutte le leggi correlate supereranno o no l'intero iter legislativo (incluso il referendum), né in quale ordine i singoli testi saranno adottati ed entreranno in vigore. In tali casi il legislatore emana «disposizioni di coordinamento». Le questioni da risolvere possono rivelarsi complesse. Gli esempi seguenti illustrano possibili soluzioni: [RU 2005 1337 1338](#); [RU 2009 2623 2640](#); [RU 2010 1739 1856](#); [RU 2010 5061 5062](#); [RU 2011 1119 1135](#).

Le disposizioni di coordinamento recano il titolo (o la rubrica) «Coordinamento con ... [*designazione dell'altro oggetto*]». Sono provviste di tale titolo anche quando il coordinamento è disciplinato in un'apposita cifra romana di un atto modificatore (in deroga alla regola del n. marg. 290, secondo cui le cifre romane non hanno un titolo).

Di regola le disposizioni di coordinamento sono introdotte verso la fine dell'iter parlamentare dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. Qualora la necessità di un coordinamento sia tuttavia constatata già prima della fase parlamentare, essa è illustrata nel messaggio unitamente alle possibili soluzioni. Se è già chiaro come si possa verosimilmente risolvere la questione in modo sensato, le corrispondenti disposizioni sono integrate nel disegno del Consiglio federale.

Sezione 7: Entrata in vigore

- 55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «... entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubl, art. 10 e 11 OPubl); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.

Esempio:

<p>Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.</p>
--

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

Sezione 8: Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

- 56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

<p>... entra in vigore soltanto unitamente a ...</p>
--

- 57 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore due o più leggi (ossia se la subordinazione concerne solo il *momento* dell'entrata in vigore), per garantire la necessaria flessibilità conviene di norma delegarne la messa in vigore al Consiglio federale.
- 58 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarvi direttamente la data di entrata in vigore desiderata.

- 59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

... entra in vigore simultaneamente a ...

Sezione 9: Entrata in vigore retroattiva

- 60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

Sezione 10: Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

- 61¹⁶ Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art. ... Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30¹.

¹ Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Sezione 11: Limitazione nel tempo

- 62 Se un atto normativo deve avere effetto soltanto per un periodo prestabilito, si indicano le date dell'entrata in vigore e della decadenza (si ricorre di norma alla formula: «... entra in vigore il ... con effetto sino al ...»).

Esempio:

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

→ [RU 2011 5581](#)

¹⁶ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

- 63 La prassi consistente nel rinviare ad atti non ancora emanati (ad es. con la formula «... ha effetto sino all'entrata in vigore della legge ...») è da adottare con riserbo e va comunque combinata con un termine massimo («... ma non oltre il ...»).
- 64 Per le questioni specifiche inerenti alla limitazione della durata di validità degli atti modificatori cfr. n. marg. 279–281 (Sospensione e modifica temporanea).

Capitolo 6: Allegati

- 65 Oltre alle disposizioni abrogative e modificatrici (n. marg. 48), è possibile porre in allegato talune disposizioni di un atto normativo qualora la *chiarezza e comprensibilità* ne risultino migliorate. Ciò è particolarmente indicato se la materia da disciplinare non può essere presentata con la consueta struttura per articoli oppure se la corretta applicazione dell'atto normativo esige una rappresentazione grafica.

Come esempi tipici si possono menzionare:

- a. lunghi elenchi o tabelle (cfr. ad es. [RU 2007 1023](#), all. 1 [Elenco di gamme di frequenza]; [RU 2012 2147](#), all. [Elenco di sostanze chimiche]; [RU 2006 1945](#), all. 1 [Elenco di dati di sistemi d'informazione con relativi diritti di accesso]; [RU 2008 5343](#), all. [Elenco di tariffe]);
 - b. illustrazioni (in particolare pittogrammi) e tabelle di carattere normativo (cfr. ad es. [RU 2007 821](#), all. 1 n. 1 e 7; [RU 2011 1985](#), all.);
 - c. illustrazioni di carattere non normativo, volte a esplicitare il testo normativo (cfr. ad es. [RU 2001 334](#), all. 5);
 - d. lunghi elenchi di definizioni o di equivalenze terminologiche (cfr. ad es. [RU 2007 6267](#), all. 1);
 - e. lunghi elenchi di rimandi, segnatamente ad atti dell'Unione europea (cfr. ad es. [RU 2010 4045](#), all.).
- 66 Le *illustrazioni di carattere non normativo* (n. marg. 65 lett. c) sono ammesse se facilitano la comprensione di disposizioni materiali complesse o estremamente tecniche.
- 67 La *riproduzione a colori* è ammessa soltanto per le illustrazioni (in particolare i pittogrammi) di carattere normativo (n. marg. 65 lett. b) (cfr. ad es. [RU 2009 4241](#), cifra II; [RU 2011 3477](#), all. 3.6 [«etichetteEnergia»]).
- 68 Se un atto ha *più allegati*, questi sono disposti seguendo l'ordine delle disposizioni a cui si riferiscono e numerati con cifre arabe progressive (cfr. ad es. [RU 1999 476](#)).
- 69 Il *nesso tra l'articolato e l'allegato* deve sempre essere garantito. A tal fine, una disposizione di carattere normativo all'interno dell'articolato stabilisce mediante esplicito rinvio la pertinenza materiale dell'allegato all'atto normativo (ad es.: «Le aziende ottengono l'autorizzazione se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 1»). Nell'allegato – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «*Allegato*» o «*Allegato ...* [numero dell'allegato in cifre arabe]» – si rinvia alla corrispondente disposizione dell'articolato (cfr. n. marg. 93); il titolo dell'allegato deve corrispondere per quanto possibile al testo della disposizione dell'articolato che vi fa riferimento.

Esempio:

<p>Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali</p> <p>¹ L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsALA è riportato nell'allegato 2.</p> <p>...</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 17 cpv. 1)</p>
<p>Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)</p> <p>...</p>	

→ [*RU 2011 5699](#)

Per quanto concerne la modifica di allegati e l'aggiunta di un allegato a un atto normativo cfr. n. marg. 297 e 298.

Titolo 2: Articolazione formale e struttura

Capitolo 1: Unità di partizione – sinossi

70

Parte	
Titolo	Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo	Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione	Sezione 4: Tariffe e prezzi
Articolo	Art. 52 Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi
Capoverso	¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
Lettera	a. il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa,
Trattino	– ...

71 I vecchi atti normativi, segnatamente i grandi codici, presentano talvolta una struttura parzialmente diversa. Per esempio, nel CC e nel CP si utilizza un'ulteriore unità di partizione denominata «libro», sovraordinata ai livelli qui indicati e comprendente più parti o titoli¹⁷. In caso di revisione parziale, simili differenze possono essere mantenute.

¹⁷ È inoltre opportuno segnalare che nel testo italiano di taluni vecchi atti normativi – compresi i codici sopracitati – i capitoli (in rari casi le sezioni) sono denominati «capi». Salvo revisione totale dell'atto, questa denominazione va naturalmente rispettata.

Capitolo 2: Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

- 72 Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a *dodici* articoli *non necessitano di una partizione*; se contengono *tra i 13 e i 30* articoli la parte dispositiva è suddivisa con un *livello di partizione* (in sezioni).
- 73 È introdotta *sempre soltanto l'unità di partizione superiore necessaria* (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).
- 74 Le unità di partizione immediatamente superiori all'articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di *titolo*¹⁸.
- 75 Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l'espressione che identifica il tema comune, come illustrato nell'esempio seguente:

Art. 8	Autorità in materia di concorrenza: organizzazione
...	
Art. 9	Autorità in materia di concorrenza: compiti
...	

- 76 Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un *indice analitico* e di un *indice*.
- *Indice analitico*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano all'Ufficio responsabile.
 - *Indice*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano al CPU.

Capitolo 3: Partizione e struttura degli articoli

- 77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi, lettere, numeri e trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).
- 78 Gli articoli sono numerati progressivamente con *cifre arabe*. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

Sezione 1: Rubrica (titolo dell'articolo)

- 79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.

¹⁸ Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.

- 80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni	
Art. 1	
Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:	
a.	<i>dati amministrati</i> : dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;
...	
Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione	
Art. 2	Diritto d'accesso
...	
Art. 3	Conservazione sicura
...	

→ [RU 2012 947](#)

Sezione 2: Titoli marginali

- 81 I *titoli marginali* – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. CC, CO, CP). In occasione della revisione di altri atti normativi che comportano marginali, si procede (segnatamente in caso di revisioni parziali consistenti) alla trasformazione dei titoli marginali in rubriche: se questi ultimi non sono numerati né provvisti di lettere, basta un'indicazione generale del tipo «*In tutta la legge / l'ordinanza / ... i titoli marginali sono trasformati in rubriche*» (cfr. n. marg. 327); se sono invece numerati o provvisti di lettere, occorre ridefinire interamente la struttura dell'atto. Per la modifica delle rubriche degli articoli e dei titoli delle altre unità di partizione cfr. n. marg. 322 e 325.

Sezione 3: Capoversi, lettere, numeri, trattini, periodi

Capoversi

- 82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

- 83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):
- prima sottopartizione: lettere (a., b., c., ... i., j., k., ...);
 - seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., ...);
 - terza sottopartizione: trattini.

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

- le lettere con il punto e virgola;
- i numeri con la virgola;
- i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute*¹⁹.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva²⁰ o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

87 Esempio concernente i n. marg. 83–86:

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliera al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se:
 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

→ [RU 2003 1728](#), art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

¹⁹ In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

²⁰ Ad esempio, una formula del tipo «... se sono adempite le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «... nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

Esempio:

³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
- ...

→ [RU 2010 1881](#), art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

³ In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- ...
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- ...

→ [RU 1999 2556](#), art. 113

- 89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.
- 90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.
- 91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

...

→ [*RU 2009 5597](#)

Periodi

- 92 Il *numero dei periodi dev'essere uguale* in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

→ [RU 1999 2556](#)

Capitolo 4: Articolazione e struttura formale degli allegati

- 93 Negli allegati – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «*Allegato*» o «*Allegato* ... [numero dell'allegato in cifre arabe]» – si rinvia alle corrispondenti disposizioni dell'articolato. Per quanto concerne il titolo degli allegati cfr. n. marg. 69.

- 94 Contrariamente al corpo dell'articolato, gli allegati non possono essere strutturati in articoli, capoversi, lettere ecc. *Seguono di regola una partizione decimale* e sono strutturati conformemente all'esempio seguente:

Allegato I (art. 15)	
Stordimento con la pistola a proiettile captivo	
1	Requisiti degli apparecchi e delle munizioni
1.1	Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.
1.2	L'apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro.
1.3	Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell'aria compressa non possono essere utilizzati.
...	

→ [RU 2010 4245](#)

- 95 Gli allegati nei quali sono abrogati o modificati altri atti normativi sono strutturati conformemente ai modelli seguenti (cfr. anche n. marg. 50). Gli atti normativi interessati sono numerati con cifre arabe.

Abrogazione e modifica di più atti normativi:

*Allegato ... / Allegato
(art. ...) / (cifra ...)*

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate(i):

1. la legge federale del ...¹² su ... / l'ordinanza del ...¹² su ... ;
2. la legge federale del ...¹³ su ... / l'ordinanza del ...¹³ su

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del ...¹⁴ su ... / Ordinanza del ...¹⁴ su ...

Art. ...

...

2. Legge federale del ...¹⁵ su ... / Ordinanza del ...¹⁵ su ...

Art. ...

...

¹² RU ..., ..., ...

¹³ RU ..., ..., ...

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS ...

Modifica di un singolo atto normativo:

*Allegato ... / Allegato
(art. ...) / (cifra ...)*

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del ...¹² su ... / L'ordinanza del ...¹² su ... è modificata come segue:

Art. ...

...

¹² RS ...

Modifica di più atti normativi:

*Allegato ... / Allegato
(art. ...) / (cifra ...)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del ...¹⁴ su ... / Ordinanza del ...¹⁴ su ...

Art. ...

...

2. Legge federale del ...¹⁵ su ... / Ordinanza del ...¹⁵ su ...

Art. ...

...

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS ...

95a²¹ Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

Titolo 3: Rimandi

Capitolo 1: Regole generali

- 96 Per quanto concerne la questione dei rimandi in genere, e in particolare la distinzione tra rimando statico e rimando dinamico e i tipi di rimando ammessi, cfr. Guida di legislazione, n. marg. 739–761.
- 97 I rimandi devono in linea di massima essere il più possibile precisi: va quindi usata ad esempio la formula «secondo gli articoli 37–41» e *non* «secondo gli articoli 37 e segg.»; se il rimando concerne l'intera unità di partizione (ad es. l'intera sezione) si usa la formula seguente: «secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 37–41)».
- 98²² Ai rimandi si applicano inoltre le regole seguenti²³:
- le unità di partizione cui si rimanda sono *sempre scritte per esteso*, salvo in alcune sedi paratestuali (segnatamente: parentesi, note, tabelle, immagini), in cui sono riportate in forma abbreviata.

²¹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

²² Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

²³ Queste regole differiscono in parte nelle tre lingue ufficiali.

Esempi:

- «... le specifiche tecniche secondo l'articolo 23 capoverso 4 lettere c–e si applicano se ...»,
- *ma*: «... si applicano le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 4 lett. c–e)»;
- tra le singole unità di partizione all'interno del medesimo rimando *non si mette la virgola* (quindi *non*: «art. 23, cpv. 4, lett. c–e»);
- le unità di partizione numerate sono citate seguendo *la grafia esatta* con cui figurano nell'atto cui si rimanda, ad esempio: «titolo dodicesimo^{ter}», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1b», «articolo 54a», «capoversi 2 e 2^{bis}», «lettera j»;
- le unità di partizione prive di numerazione sono citate specificandone la posizione con un numero ordinale scritto in lettere, ad esempio: «capoverso 2 secondo periodo», «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino»;
- si rimanda sempre alla disposizione esatta, partendo di norma dall'unità di partizione di rango più elevato, ad esempio: «allegato 2 numero 4.8» (quindi *non* «numero 4.8 dell'allegato 2»);
- se si rimanda al diritto estero, in particolare al diritto dell'UE, o al diritto internazionale, la denominazione delle unità di partizioni deve attenersi alla terminologia utilizzata nel relativo atto normativo oppure seguire la denominazione usuale all'interno dell'organizzazione o nel settore in questione (per gli atti dell'UE, cfr. il n. 2.7 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali²⁴). Per il resto, i rimandi seguono le regole indicate qui sopra, in particolare per quel che concerne l'uso delle abbreviazioni per le unità di partizione e delle virgole.

99 I rimandi destinati unicamente a migliorare la comprensibilità o la leggibilità del testo possono essere *inseriti tra parentesi* («rimandi parentetici»), ad esempio per rinviare alla definizione di un termine figurante altrove.

Esempio:

¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- ...

→ [RU 2010 4963](#), art. 101

²⁴ <https://publications.europa.eu/code>

Capitolo 2: Rimandi intratestuali

- 100 Quando in un atto normativo si rimanda ad altre disposizioni del medesimo atto, si omette la menzione dell'atto (ossia non si precisa «... della presente legge», «... della presente ordinanza»²⁵). Se all'interno di un'unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera, ecc.) si rimanda a un'altra disposizione della medesima unità, quest'ultima non è menzionata (ossia non si precisa «... del presente articolo», «... del presente capoverso», ecc.).

Esempi:

... si applicano gli articoli 15–18 ...
... è retta dalle disposizioni di cui alla sezione 5 ...
... le persone di cui al capoverso 1 ...

- 101 Qualora tuttavia ci si riferisca all'atto normativo nella sua integrità, il rimando è esplicito e si precisa dunque: «la presente legge», «la presente ordinanza». Si scrive ad esempio: «Salvo disposizione contraria della presente legge, ...» oppure «La presente ordinanza si applica a ...».

Capitolo 3: Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS

- 102 Per quanto concerne i rimandi agli Accordi di associazione a Schengen/Dubliano cfr. l'allegato 2.

Sezione 1: Regole generali

- 103 Quando in un atto normativo si rimanda a un altro atto normativo oppure a singole disposizioni di un altro atto normativo (rimandi intertestuali), l'atto cui si rinvia è citato indicandone il titolo, la data e gli estremi nella RS, conformemente agli esempi seguenti.

Esempio di rimando a un'ordinanza del Consiglio federale:

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

⁴ RS 451.1

→ [RU 2010 283](#), art. 14

²⁵ Eccezione: nei casi in cui all'interno del medesimo articolo si cita anche un altro atto normativo, può essere opportuno precisare «della presente legge» o «della presente ordinanza».

Esempio di rimando a un'ordinanza dipartimentale:

³ La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988⁷ concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).

⁷ RS 748.127.5

→ [RU 2008 3629](#), art. 4

Esempio di rimando a un trattato internazionale:

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s'intende per:

...

- e. *valore in dogana*: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 1994⁷ relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

...

⁷ RS 0.632.20, all. 1A.9

→ [RU 2011 1415](#)

- 104 Il richiamo di nota è inserito alla *fine della data* dell'atto normativo²⁶. Se il titolo dell'atto include l'indicazione dell'autorità che l'ha emanato oppure se si tratta di un atto citato senza data (cfr. n. marg. 106) il richiamo di nota è posto conformemente agli esempi seguenti:

... secondo l'articolo 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003¹ sulla Commissione di redazione.

... secondo l'articolo 2 primo comma della Convenzione del 12 giugno 1981² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate.

... di cui all'articolo 204 del Codice di procedura penale (CPP)³.

... conformemente all'articolo 212 capoverso 2 lettera a CPP⁴.

¹ RS 171.105

² RS 0.132.454.25

³ RS 312.0

⁴ RS 312.0

- 105 Se l'atto normativo al quale si rinvia dispone di un titolo abbreviato, si cita *sempre e soltanto* quest'ultimo.

²⁶ Alla versione francese si applica una regola diversa.

Esempio:

... si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento.

¹ RS 171.10

Sezione 2: Eccezioni

Eccezione 1: atti normativi citati senza data

106 I seguenti atti normativi sono citati senza specificare la data, con i titoli indicati qui di seguito:

RS 101	Costituzione federale	(Cost.)
RS 210	Codice civile	(CC)
RS 220	Codice delle obbligazioni	(CO)
RS 272	Codice di procedura civile	(CPC)
RS 311.0	Codice penale	(CP)
RS 312.0	Codice di procedura penale	(CPP)

L'utilizzazione delle abbreviazioni è retta dal n. marg. 107.

Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale

107 Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale, attenendosi alle regole di cui ai n. marg. 35 e 36. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d'uso invalso. A ogni successiva occorrenza l'atto normativo in questione è citato soltanto con rispettivamente l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.

Attenzione: quando si rimanda ad atti normativi del diritto svizzero è ammesso soltanto l'uso dei titoli abbreviati ufficiali; non occorre introdurli mediante parentesi (cfr. n. marg. 105).

Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso

108 Se l'atto è citato nell'*ingresso*, nelle ulteriori occorrenze lo si cita senza il riferimento alla RS.

Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato

109 In caso di ripetuta citazione di un atto normativo *nel medesimo articolo*, il riferimento alla RS e la data sono indicati soltanto alla prima occorrenza. La stessa regola può essere applicata in caso di ripetuta citazione all'interno del medesimo allegato. Gli allegati che contengono le modifiche di altri atti normativi non seguono questa regola bensì quella dei n. marg. 307 e 314.

Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF

- 110 Se si cita un atto normativo non ancora in vigore, oltre al riferimento alla RS si indica anche quello alla RU. Qualora un atto normativo sottostante a referendum non sia ancora pubblicato nella RU, si indica il riferimento al testo pubblicato nel FF con termine di referendum.

Esempi concernenti i n. marg. 107–110:

<p>Art. 7 Indennità dei membri del Consiglio d'istituto</p> <p>Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale (LPers) è applicabile.</p> <p>...</p> <p>Art. 12 Diritto del personale</p> <p>¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers⁶.</p> <p>² L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.</p> <p>⁴ RS 172.220.1</p> <p>⁶ RS 172.220.1</p>

→ [RU 2011 6515](#)

<p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti ...;</p> <p>in esecuzione della Convenzione del 28 maggio 1999² per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal),</p> <p><i>ordina:</i></p> <p>...</p> <p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p>¹ Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica a ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci ...</p> <p>² RS 0.748.411</p>

→ [*RU 2005 4243](#)

Sezione 3: Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore

- 111 Negli atti normativi di livello superiore non si può rinviare espressamente ad atti normativi emanati da autorità legislative inferiori. Ad esempio, in una legge federale non si può rimandare a un'ordinanza del Consiglio federale, e in quest'ultima non si può rimandare a un'ordinanza dipartimentale. Se ciononostante occorre rimandare a disposizioni di atti normativi di rango inferiore, ci si avvale di un rinvio indiretto, segnatamente del rinvio a una norma di delega già prevista altrove nell'atto sovraordinato (ad es. «... le condizioni stabilite dal DFGP in virtù dell'articolo ...»). Qualora s'in-

tenda invece effettivamente delegare competenze normative, va predisposta un'ap-
posita norma di delega, che dev'essere formulata di conseguenza (ad es. «L'UFSP
stabilisce le condizioni per ...»).

Sezione 4: Rimando globale a un settore legislativo

- 112 Con l'espressione «la legge federale del ... su ...» si rimanda unicamente alla legge
in questione.

Con l'espressione «la legislazione federale su ...» si comprendono invece, oltre alla
legge in questione, anche le relative ordinanze: in tali casi è possibile indicare in
nota i riferimenti alla RS degli atti interessati.

Capitolo 4: Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS

- 113 Per quanto concerne i rimandi al diritto dell'UE cfr. n. marg. 124–151.
- 114 Nel caso di testi non pubblicati nella RU e nella RS, ma pubblicati nel FF, si rimanda
a tale pubblicazione.

Sezione 1: Citazione del testo e indicazione della fonte

- 115 Quando in un atto normativo si rimanda a documenti che non sono oggetto di pub-
blicazione ufficiale né da parte della Confederazione (RU/RS o FF) né da parte
dell'UE (GU), quali decisioni di organizzazioni internazionali o norme tecniche ema-
nate da organizzazioni di normazione private, occorre indicarne nel modo più com-
pleto possibile il titolo, la data, la versione considerata, l'autore e la fonte.

Le norme tecniche sono citate come segue: numero di riferimento della norma (pre-
ceduto dall'abbreviazione dei cataloghi di norme interessati), anno di pubblicazione
(purché il rimando possa essere statico) e titolo della norma. Per sapere se una
norma internazionale (ISO, IEC, ETSI) è stata integrata nel catalogo svizzero delle
norme (SN) occorre consultare l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).

Esempio: «SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura».

- 116 La fonte del testo va menzionata indicando se possibile tutte le informazioni previste
nell'articolo 14 capoverso 3 OPubl, ossia, nell'ordine:
- l'indirizzo Internet dove il testo può essere consultato;
 - l'indirizzo esatto dove il testo può essere ottenuto (indirizzo postale, indirizzo di
posta elettronica o indirizzo Internet);
 - il servizio dove il testo può essere consultato gratuitamente.
- 117 Si indica prioritariamente l'indirizzo di autorità o altri enti con sede in Svizzera. La
denominazione del servizio interessato è indicata per esteso (e non soltanto con
un'abbreviazione o un indirizzo Internet). È inoltre ammesso riportare un indirizzo di
posta elettronica stabile e non personale (ad es. *info@xxx.admin.ch*); non vanno
invece indicati numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica personali od orari
d'apertura. Occorre infine precisare se la consultazione (in Internet) o l'ordinazione
della pubblicazione è gratuita.

118 Per quanto concerne gli indirizzi Internet, di norma si indica l'indirizzo della pagina principale, seguito dal percorso di link tramite il quale si raggiunge la pagina in questione (ad es: *www.xxx.admin.ch > X > Y > Z*). Nel caso di pagine Internet di unità esterne alla Confederazione dotate di siti Internet la cui struttura subisce frequenti modifiche, si indica soltanto l'indirizzo della pagina principale (ad es.: *www.xxx.com*).

119 Per la formulazione sono utilizzati gli elementi di testo esposti qui di seguito:

- «... può essere consultato gratuitamente / a pagamento nel sito Internet dell'... [denominazione completa del servizio] all'indirizzo *www ...* .»

Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale delle comunicazioni all'indirizzo *www.ufcom.admin.ch > Temi > Frequenze & Antenne > Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.*»

- «... può essere ottenuto gratuitamente / a pagamento presso ... [denominazione completa del servizio e indirizzo postale, Internet o di posta elettronica].»

Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere ottenuto a pagamento presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Casella postale 332, 2501 Bienne.»

- «... può essere consultato gratuitamente presso ... [denominazione completa del servizio e ubicazione della sede].»

Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.»

Se possibile, tali elementi vanno combinati in un'unica frase, nell'ordine indicato qui sopra.

120²⁷ Se si rimanda a norme tecniche che possono essere consultate od ottenute presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), nella relativa nota a piè di pagina si ricorre alla formula seguente²⁸:

«Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.»

121 In caso di ripetuta citazione di un testo nel *medesimo articolo* la fonte è indicata soltanto alla prima occorrenza; parimenti, all'interno di *un allegato* si può rinunciare a ripetere la fonte a ogni ulteriore occorrenza. Negli altri casi di ripetuta citazione, in nota occorre indicare ogni volta la fonte per esteso oppure rimandare alla nota della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

²⁷ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.

²⁸ Cfr. lettera della SNV del 27 marzo 2013, FF 2013 2608.

Sezione 2: Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari

122 Sono invalse le formulazioni seguenti:

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

² A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio.

² Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

³ Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

⁴ Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 6 Norme tecniche

¹ D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

⁴ Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

³ RS 946.51

→ [RU 2010 2573](#)

123 Per altri esempi cfr.:

- art. 4 di [RU 2006 5753](#) in combinato disposto con art. 5, 9 e 11 cpv. 2 di [RU 2007 39](#); cfr. anche [RU 2011 1077](#) (in particolare art. 4 e all. 1);
- art. 4 e 5 di [RU 2009 6243](#) (cfr. [FF 2011 2330](#));
- art. 15 di [RU 2003 4487](#) in combinato disposto con art. 8 di [RU 2003 4515](#) e con art. 2 e 13 di [RU 2006 2309](#);
- art. 38 di RU 1995 1469 ([RS 817.0](#)) in combinato disposto con diverse norme di delega in [RU 2005 5451](#) e con [RU 2005 6487](#).

Titolo 4: Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE

Capitolo 1: Introduzione

- 124²⁹ Le pagine Internet della Cancelleria federale³⁰ forniscono informazioni sugli aspetti formali del recepimento del diritto dell'UE. Per informazioni di ordine generale, ad esempio sugli organi e sulle istituzioni dell'UE, si veda EUR-Lex, la piattaforma di accesso al diritto dell'UE³¹.
- 125 Ciascun atto normativo dell'UE è contrassegnato da un *numero* che si compone dell'anno, del numero progressivo e della sigla o acronimo che designa il trattato istitutivo, o la parte di tale trattato, in applicazione di cui l'atto normativo è stato adottato. La sigla è «UE», «CE» o «CEE» («CE» è stato utilizzato sino al 30 novembre 2009, «CEE» sino a ca. il 1993); talvolta ci si imbatte inoltre in altri acronimi, come ad esempio «GAI» (Giustizia e affari interni) per gli atti normativi adottati in virtù del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, nella versione antecedente il Trattato di Lisbona. L'ordine dei tre elementi del numero può variare; se l'anno segue il numero progressivo, quest'ultimo è preceduto dalla specificazione «n.». Inoltre, sino al 31 dicembre 1998 l'anno era indicato soltanto con le due ultime cifre (ad es.: «93» per 1993); dal 1° gennaio 1999, l'anno è invece indicato con quattro cifre (ad es.: «2006»).

Capitolo 2: Forma dei rimandi

Sezione 1: Titolo degli atti normativi dell'UE

- 126 Occorre riprodurre il titolo completo dell'atto dell'UE cui si rimanda, aggiungendo inoltre le indicazioni quali «(Rifusione)» o «(Versione codificata)», che sono parte integrante del titolo, nonché i titoli brevi ufficiali quali «... (regolamento sulla fornitura di servizi)». Va per contro omessa l'indicazione «Testo rilevante ai fini dello SEE», spesso figurante tra parentesi alla fine del titolo.

Esempio:

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

Sezione 2: Articolato e nota a piè di pagina

Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

- 127 Nell'articolato, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell'atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

²⁹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

³⁰ www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > [Recepimento del diritto dell'UE: aspetti formali](#)

³¹ <http://eur-lex.europa.eu>

128 Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell'atto è riportato nell'articolato come segue³²:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE
- direttiva 2004/43/CE
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009
- regolamento (CEE) n. 1408/71
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell'UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU.

Esempi:

- decisione 2009/911/UE
- decisione n. 1639/2006/CE
- decisione 2009/371/GAI
- decisione di esecuzione 2012/461/UE
- raccomandazione C(2008) 2976 def.

³² In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea ...). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

- 129 Il titolo completo dell'atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147–149.

Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006³³.

³³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

→ [*RU 2010 5223](#), art. 6a n. 1

Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo

- 130 L'atto dell'UE è citato con il titolo completo nelle tabelle e negli elenchi, segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero. In via eccezionale, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo completo nell'articolato se il titolo è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue

- 131 Quando l'atto dell'UE è citato con il titolo completo, il titolo si presenta come segue³³:
direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE»; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva 2004/43/CE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE del/della ..., del ..., su ...

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

³³ Le regole di punteggiatura nei titoli degli atti normativi europei possono variare a seconda della lingua. In particolare, nel testo italiano la data dell'atto è racchiusa tra virgole. A tal proposito cfr. n. 3.2 e 5.9 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (a cura dell'Unione europea), consultabile all'indirizzo <http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm>.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento (CEE) n. 1408/71 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 del/della ..., del ..., su ...

132 Oltre agli elementi di cui al n. marg. 131, sono indicati il riferimento alla GU e gli eventuali atti modificatori.

Tali indicazioni figurano:

- in tabelle o elenchi: subito dopo le indicazioni di cui al n. marg. 131;
- nell'articolato: in una nota a piè di pagina.

Esempio di rimando in una tabella:

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

→ [*RU 2011 3729](#), all. 1 cap. 2

Esempio di rimando nell'articolato:

² Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁵, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

⁵ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012, GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

Sezione 3: Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?

Principio

133 Se si rimanda più volte a un atto dell'UE, alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo; in quest'ultimo caso il titolo numerico è introdotto tra parentesi subito dopo il titolo completo.

A ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico. Nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

Esempio:

¹ Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011³.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 1.

→ [*RU 2012 455](#), art. 2

Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

134³⁴ Quando l'atto normativo dell'UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell'atto), attenendosi alle regole seguenti:

- il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie» anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie»³⁵. In questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell'atto figura l'acronimo «CE» oppure «CEE»;
- il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull'agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008³⁶; nell'UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

I titoli brevi degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF³⁷ affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT³⁸.

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

135³⁹ In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell'atto dell'UE, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:

³⁴ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

³⁵ *Titolo completo*: direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

³⁶ *Titolo completo*: regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia), GU L 354 del 31.12.2008, pag. 51.

³⁷ termdat@bk.admin.ch

³⁸ www.termdat.ch

³⁹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

- il titolo breve dev'essere corredato dell'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d'identità» anziché «regolamento sui documenti d'identità»; anche in questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE»;
- il titolo breve prescelto deve richiamare l'oggetto dell'atto dell'UE cui si rimanda;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell'UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF⁴⁰ affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT⁴¹.

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso

- 136 Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina (cfr. n. marg. 108).

Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo ...;

in esecuzione dell'Accordo del ...² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a ..., segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88³ nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo,

ordina:

...

Art. 4

I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche ...

² RS 0.999.999.9

³ Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE?

- 137 Se nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto normativo dell'UE, il titolo dell'atto è citato con il titolo numerico a partire dalla seconda occorrenza, anche se alla prima occorrenza è stato citato con il titolo completo. La nota a piè di pagina va inserita soltanto alla prima occorrenza.

⁴⁰ termdat@bk.admin.ch

⁴¹ www.termdat.ch

Esempio:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997⁸, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

³ Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

⁸ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

Capitolo 3: L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico

- 138 Gli atti normativi dell'UE sono frequentemente modificati. Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre pertanto indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico)⁴². Nell'articolato si rimanda unicamente all'atto di base dell'UE. Le modifiche determinanti per la Svizzera sono riportate nella nota a piè di pagina.
- 139 Quattro eventualità possono presentarsi:
- L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera (sezione 1).
 - L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle apportate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera (sezione 2).
 - L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera (sezione 3).
 - L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE (sezione 4).

Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base

- 140 Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell'atto di base è preceduto dall'espressione «versione della GU ...» per esplicitare che il rimando ha carattere statico⁴³.

⁴² Il *rimando statico* consiste nel rinviare a una versione determinata di un testo, con una data precisa; il *rimando dinamico* consiste nel rinviare alla versione del testo che risulta dall'ultima modifica dello stesso, nella quale sono integrate tutte le eventuali modifiche ulteriori. Cfr. Guida di legislazione 2007, n. marg. 895.

⁴³ È indispensabile precisare «versione della GU ...» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dell'atto dell'UE non viene più menzionata l'ultima modifica apportata allo stesso. All'interno dell'UE, il rimando a un atto dell'UE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – all'ultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU ...» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dell'UE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE⁹.

⁹ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997⁹, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

⁹ Versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

- 141 Nell'articolato si cita l'atto di base dell'UE. Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell'atto di base, seguito dall'espressione «modificato/a da ultimo da ...» con il titolo numerico dell'ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

¹ Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I–V del regolamento (CE) n. 882/2004¹⁸.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

→ [RU 2011 5409](#), art. 71

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I–V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004¹⁸, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

¹⁸ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

L'espressione «modificato/a da ultimo da ...» non significa, o non significa necessariamente, che si tratta dell'ultima modifica apportata all'atto dell'UE; indica soltanto che si tratta dell'ultima modifica determinante per la Svizzera e che il rimando è di carattere statico (cfr. nota al n. marg. 138).

- 142 Quando si rimanda a un atto dell'UE che è stato modificato una volta sola, o quando una sola modifica è determinante per la Svizzera, il rimando segue le regole di cui alla sezione 3 (utilizzo della formula «modificato/a da ...»).

Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

- 143 Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all'atto di base dell'UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU). Tali atti sono introdotti dalla formula «modificato/a da ...».

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico⁴⁴:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001¹¹.

¹¹ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001¹¹, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

¹¹ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

- 144 Se l'atto dell'UE ha subito numerose modifiche e non tutte sono determinanti per la Svizzera, l'elenco delle modifiche determinanti può essere recato in un allegato; in tal caso nell'articolato occorre ovviamente rinviare all'allegato (cfr. n. marg. 69).

Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale

- 145 La maggior parte degli accordi bilaterali con l'UE e alcuni altri trattati internazionali menzionano gli atti dell'UE applicabili al settore disciplinato dall'accordo o dal trattato in questione. In tal caso, di norma si fa riferimento al diritto dell'UE mediante un rimando statico. Il rimando agli atti dell'UE si propone di integrare tali atti all'accordo

⁴⁴ Il regolamento (CE) n. 999/2001 ha subito una modifica (regolamento (CE) n. 1326/2001, GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60) intercorsa tra le due modifiche menzionate negli esempi (fittizi); dalla formulazione utilizzata negli esempi si evince dunque che tale modifica non è determinante per la Svizzera.

o al trattato in questione (si pensi ad es. all'Accordo sul traffico aereo⁴⁵) o di obbligare la Svizzera ad applicare regole equivalenti a quelle dell'UE (è il caso ad es. dell'Accordo agricolo⁴⁶ o dell'Accordo sul trasporto terrestre⁴⁷).

A prescindere dal modo in cui l'accordo bilaterale fa riferimento all'atto dell'UE, l'atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell'atto dell'UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell'accordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Poiché si rinvia a norme di diritto internazionale applicabili alla Svizzera, ci si può avvalere del rimando dinamico. Nell'accordo si deve invece far capo al rimando statico giacché si rinvia a un testo non facente parte del diritto federale vigente.

Questa modalità di rimando presuppone che l'atto dell'UE cui si rinvia sia facilmente reperibile: è ad esempio necessario che l'allegato dell'accordo bilaterale sia suddiviso in unità numerate, così da potervi rinviare con precisione.

Esempio: rimando nell'articolato alle versioni vincolanti per la Svizzera

² La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999¹² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. regolamento (CE) n. 300/2008¹³;
- b. regolamento (UE) n. 185/2010¹⁴.

¹² RS 0.748.127.192.68

¹³ Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

¹⁴ Regolamento (EU) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Esempio: rimando nella nota a piè di pagina alle versioni vincolanti per la Svizzera

¹ I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE²⁶⁶ (...).

²⁶⁶ Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 sezione 3 dell'Accordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72).

Capitolo 4: Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE

146 Dopo la pubblicazione, gli atti normativi dell'UE sono sovente oggetto di rettifiche pubblicate nella GU e giuridicamente vincolanti. Nella maggior parte dei casi tali rettifiche correggono errori meramente linguistici, in particolare divergenze tra le varie

⁴⁵ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, [RS 0.748.127.192.68](#).

⁴⁶ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, [RS 0.916.026.81](#).

⁴⁷ Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, [RS 0.740.72](#).

versioni linguistiche. Per semplicità, nei rimandi al diritto europeo contenuti negli atti normativi svizzeri si rinuncia a indicarle.

Capitolo 5: Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi

147⁴⁸ Il rimando agli atti dell'UE segue le regole utilizzate per la citazione nella GU. Occorre in particolare:

- riportare il mese per esteso quando si indica la data d'adozione dell'atto dell'UE; quando si indica il riferimento alla GU, il mese va invece indicato in cifre;
- rispettare scrupolosamente la grafia e la punteggiatura utilizzate nella GU nella rispettiva lingua⁴⁹.

Per la denominazione delle unità di partizione del diritto dell'UE cfr. n. marg. 98.

148 Esempi di errori da evitare nei rimandi:

Giusto	Sbagliato
GU	G.U. / GU. / Gazz. Uff. / Gazzetta ufficiale
GU L 106 del ...	GU n. L 106 del ... / GU L n. 106 del ... / GU L N. 106 del ... / GU L No. 106 del ...
GU L 106 del 3.5.2000	GU L 106 del 03.05.2000 GU L 106 del 3 maggio 2000
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21	GU L 106 del 2000-05-03 GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21–48 GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 segg. GU L 106 del 3.5.2000, p. 21
regolamento (CE) n. 1335/2008	GU L 106/21 del 3.5.2000 Regolamento (CE) n. 1335/2008 regolamento (CE) 1335/2008 regolamento (CE) num. 1335/2008 regolamento (CE) N. 1335/2008 regolamento CE n. 1335/2008
direttiva 2009/45/CE	Direttiva 2009/45/CE direttiva n. 2009/45/CE direttiva (CE) n. 2009/45
modificato/a da ultimo dal regolamento ...	modificato/a per ultimo dal regolamento ... modificato/a in ultimo dal regolamento ... modificato/a l'ultima volta dal regolamento ...
direttiva ... su ..., GU L ... del ...	direttiva ... su ... (GU L ... del ...)

⁴⁸ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁴⁹ Giacché le regole in proposito possono in parte variare nelle diverse lingue ufficiali. Cfr. anche la nota a piè di pagina di cui al n. marg. 131.

- 149 Il riferimento alla GU è preceduto da una virgola e la menzione dell'atto modificatore da un punto e virgola.

Esempio:

⁶⁰ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

→ *[RU 2012 4717](#), art. 13 cpv. 1 lett. a

Capitolo 6: Informazioni circa la reperibilità dei testi

- 150 Per gli atti dell'UE si indica soltanto il riferimento alla GU; di norma non si indicano gli enti presso i quali l'atto in questione può essere ottenuto.
- 151 Tuttavia, se la ricerca dei testi ne risulta agevolata, si può rinviare al sito Internet dell'ufficio federale o dell'unità amministrativa subordinata competente (ad es. www.cheminfo.ch, il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica dedicato alla legislazione sui prodotti chimici).

Esempio:

... Questo testo può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.cheminfo.ch.

Titolo 5: Designazione delle unità amministrative

Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale

- 152 Negli atti normativi le *unità dell'Amministrazione federale* sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell'OLOGA (allegati 1 e 2). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l'Ufficio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell'Assemblea federale nulla osta all'uso della denominazione specifica di un'unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative contenute in leggi federali (art. 8 cpv. 1 LOGA) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS (art. 12 cpv. 2 LPubl e art. 20 cpv. 2 OPubl; cfr. n. marg. 331).

Eccezioni:

- se la *competenza non spetta sempre alla medesima autorità*, si usa l'espressione «l'autorità competente» (cfr. ad es. [RU 2011 2561](#), art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72);
- la Confederazione deve rispettare l'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare *autorità cantonali o comunali* specifiche e si ricorre invece a formule quali «l'autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l'autorità cantonale competente» (cfr. ad es. [RU 2012 1929](#), art. 29), oppure a designazioni generiche come «l'ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. [RU 2007 4851](#), art. 8 cpv. 2, nonché art. 3).

Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio

- 153 Nelle disposizioni attributive di competenza figuranti nelle leggi federali e nelle ordinanze del Consiglio federale si menzionano di regola solo unità amministrative a livello di ufficio e non quelle subordinate (ad es. divisioni o sezioni). Questo principio discende dall'articolo 43 LOGA, secondo cui i capidipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti e i direttori la struttura particolareggiata.

Eccezione: nelle disposizioni concernenti la protezione dei dati si citano anche le unità amministrative subordinate autorizzate a elaborare i dati.

Utilizzazione delle abbreviazioni

- 154 Per evitare di dover ripetere per esteso la denominazione di un'unità amministrativa citata più volte nel medesimo atto (a seconda dei casi, già anche a partire da due o tre occorrenze), alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi l'abbreviazione ufficiale da utilizzare nelle ulteriori occorrenze, ad esempio: «... l'Ufficio federale della cultura (UFC) ...». Cfr. anche le regole generali sull'utilizzazione delle abbreviazioni (n. marg. 34 con il relativo esempio).
- 155 Nel *titolo* di un'ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l'autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l'autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell'*ingresso* si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall'abbreviazione tra parentesi.

Esempio:

**Ordinanza del DFI
concernente i funghi commestibili e il lievito**

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

...

ordina:

→ [RU 2005 6017](#)

PARTE 2: Le forme degli atti normativi

Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

- 156 L'articolo 163 Cost. stabilisce esaustivamente la forma degli atti emanati dall'Assemblea federale. Quest'ultima può quindi avvalersi soltanto di una delle forme menzionate; non può scegliere altre forme o combinare quelle esistenti.

Secondo il medesimo articolo, i decreti federali si distinguono dalle leggi federali anzitutto per il fatto che di per sé non contengono norme di diritto. Questo non significa che i decreti federali non abbiano effetti normativi: ad esempio, l'Assemblea federale decide dell'adozione di modifiche costituzionali o dell'approvazione di trattati internazionali mediante decreti federali.

La tabella seguente suddivide gli atti emanati dall'Assemblea federale in atti sottostanti a referendum – obbligatorio o facoltativo – e atti non sottostanti a referendum.

Referendum obbligatorio

- a. Voto del Popolo e dei Cantoni**
(art. 140 cpv. 1 Cost.)
1. Decreti federali concernenti modifiche della Costituzione federale
 - 1.1 Decreti federali concernenti iniziative popolari
 - 1.2 Decreti federali concernenti modifiche costituzionali proposte dal Consiglio federale o dalle Camere federali
 - 1.3 Decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari
 2. Decreti federali concernenti l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (approvazione del trattato costitutivo)
 3. Leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno
 4. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione degli stessi (art. 141a cpv. 1 Cost.)
- b. Voto del Popolo**
(art. 140 cpv. 2 Cost.)
1. Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale
 2. Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale
 3. Decreti federali concernenti il principio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere

Referendum facoltativo

- a. Leggi federali**
1. Leggi federali (non dichiarate urgenti) (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)
 2. Leggi federali dichiarate urgenti, con base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.)
- b. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali**
(art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.)
1. di durata indeterminata e indenunciabili
 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale
 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali
- c. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche legislative necessarie per l'attuazione degli stessi**
(art. 141a cpv. 2 Cost.)
- d. Altri decreti federali, per quanto la Costituzione o la legge prevedano il referendum facoltativo**
(art. 141 cpv. 1 lett. c)

Nessun referendum

- a. Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno**
1. prive di base costituzionale (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e *contrario*)
 2. con base costituzionale (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e *contrario*)
- b. Ordinanze dell'Assemblea federale**
- c. Decreti federali semplici**
1. Singoli atti
 2. Approvazione di trattati internazionali

Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale

Capitolo 1: Titolo

- 157 Le *leggi federali* e le *ordinanze dell'Assemblea federale* sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9).
- 158 In talune leggi federali adottate prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'Assemblea federale è ancora autorizzata a emanare decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum (cfr. ad es. art. 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991; [RS 921.0](#)). Gli atti normativi emanati in virtù di tali disposizioni sono tuttavia ora designati «ordinanze dell'Assemblea federale». Siffatte norme di delega, ormai superate, vanno adeguate non appena si procede a una revisione delle leggi federali interessate.
- 159 Gli atti di rango legislativo emanati dall'Assemblea federale sono denominati «leggi federali» a prescindere dal fatto che siano di durata limitata o illimitata. La limitazione nel tempo non risulta dal titolo ma dalle disposizioni finali. In merito alla modifica dei decreti federali di obbligatorietà generale utilizzati in virtù della Costituzione federale del 29 maggio 1874 per le disposizioni di rango legislativo limitate nel tempo cfr. n. marg. 351–358.
- 160 Parimenti, il titolo di una legge federale non indica se questa è stata dichiarata urgente o no; la dichiarazione d'urgenza è contenuta nelle disposizioni finali.

Capitolo 2: Ingresso

- 161 Per la struttura dell'ingresso delle leggi federali e delle ordinanze dell'Assemblea federale cfr. n. marg. 22–29.

Per la modifica dell'ingresso degli atti che citano ancora la Costituzione federale del 29 maggio 1874 cfr. n. marg. 350.

162 Esempi di ingresso:

- Legge federale fondata su un disegno del Consiglio federale

**Legge federale
sulla promozione delle esportazioni**

del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000²,
decreta:

¹ RS 101

² FF 2000 2101

→ [RU 2001 1029](#)

- Legge federale che fa seguito a un'iniziativa parlamentare o a un'iniziativa cantonale

**Legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto
(Legge sull'IVA, LIVA)**

del 2 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale
del 28 agosto 1996²;
visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 1997³,
decreta:

¹ RS 101

² FF 1996 V 581

³ FF 1997 II 306

→ [*RU 2000 1300](#)

- Ordinanza dell’Assemblea federale fondata su un disegno del Consiglio federale

**Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati
alle foreste dall’uragano «Lothar»**

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000²,
decreta:

¹ RS 921.0

² FF 2000 1133

→ [*RU 2000 938](#)

Capitolo 3: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

- 163 Qualora occorra incaricare il Consiglio federale (o un’altra autorità) di eseguire l’atto normativo o di emanare disposizioni di esecuzione, va adottata un’apposita clausola. Per evitare ambiguità, conviene prevedere disposizioni distinte per i due mandati summenzionati.

La formula è la seguente:

Art. ... Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emana le disposizioni di esecuzione.

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 721–732 (in particolare n. marg. 728 primo punto, concernente la competenza generale di esecuzione conferita al Consiglio federale).

Sezione 2: Clausola di referendum

- 164 Le leggi federali precisano espressamente se sottostanno al *referendum facoltativo* oppure – nei casi eccezionali di cui all’articolo 165 capoverso 3 Cost. – al *referendum obbligatorio*. A seconda della forma che riveste l’atto normativo, si utilizzano le formule riportate qui di seguito (per maggiore chiarezza è riprodotta anche la disposizione sull’entrata in vigore).

165 **Leggi federali non urgenti**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

166⁵⁰ **Leggi federali non urgenti che fungono da controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare**

Se si intende pubblicare il controprogetto indiretto come testo sottostante a referendum facoltativo a prescindere dall'esito dell'iniziativa, si utilizza la clausola usuale per le leggi (cfr. n. marg. 165 *supra*).

In tutti gli altri casi si utilizza la formula seguente (cfr. ad es. [FF 2010 309](#)).

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «...», depositata il ...¹, sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF ... [rimando alla decisione sulla riuscita formale dell'iniziativa]

167 **Leggi federali dichiarate urgenti con base costituzionale e durata di validità superiore a un anno (referendum facoltativo)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al

Se la legge in questione modifica altre leggi, il capoverso 2 è completato con la formula di cui al n. marg. 281: «...; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono».

168 **Leggi federali dichiarate urgenti prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (referendum obbligatorio)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). È sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.).

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

⁵⁰ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

169 **Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno (nessun referendum)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Non sottostà a referendum.

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al ... [*al massimo un anno dopo la sua adozione*].

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

170 Le ordinanze dell'Assemblea federale non contengono clausola di referendum.

Sezione 3: Entrata in vigore

171 Nella disposizione sull'entrata in vigore delle ordinanze dell'Assemblea federale occorre menzionare esplicitamente la natura dell'atto.

Esempio:

La Conferenza di coordinamento / Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.

Autorità competenti per la messa in vigore (Consiglio federale o Parlamento)

– Messa in vigore delegata al Consiglio federale

172 Di norma l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 995).

La formula recita:

Il Consiglio federale (ne) determina l'entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale avviene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182–186).

Esempio:

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Leuthard

La presidente della Confederazione, Doris

Casanova

La cancelliera della Confederazione, Corina

⁵ FF 2010 3743

→ [RU 2010 4989](#)

– Messa in vigore da parte del Parlamento

- 173 Il Parlamento può stabilire l'entrata in vigore direttamente nell'atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l'atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

³ Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d'entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

...

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il

...

Entrata in vigore retroattiva

- 174 Se la legge deve entrare in vigore retroattivamente, occorre indicarlo espressamente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Se si intende lasciare al Consiglio federale la facoltà di disporre l'entrata in vigore retroattiva, occorre pure indicarlo espressamente:

...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.

Messa in vigore di leggi federali urgenti

- 175⁵¹ Di regola *una legge federale urgente* entra in vigore il giorno che segue la sua adozione. In questo caso la legge è oggetto di una pubblicazione urgente (riguardo alla formulazione cfr. n. marg. 61).

Entrata in vigore differenziata

- 176 Per *entrata in vigore differenziata* s'intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L'*entrata in vigore parziale* (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi).

⁵¹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

– Messa in vigore da parte del Parlamento

- 177 L'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ..., il ...;
b. gli articoli ..., il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 178 Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore contemporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. tutte le disposizioni, eccettuato l'articolo 4 capoverso 2, il ...;
b. l'articolo 4 capoverso 2, il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 179 Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ... , il 1° gennaio ...;
b. le altre disposizioni, il 1° luglio
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

– Messa in vigore delegata in tutto o in parte al Consiglio federale

- 180 Il modo più semplice per ottenere l'entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire *simultaneamente* le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre a un *decreto di promulgazione* (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

- 181 Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l'entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. gli articoli ... entrano in vigore il ...;
- b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

- 182 Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

–Titolo

- 183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:

- per ogni entrata in vigore *parziale* diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 *supra*) e dall'ultima:

**Ordinanza
su⁵² un'entrata in vigore parziale della legge ... /
della modifica del ... della legge ...**

- per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore *integrale*:

**Ordinanza
concernente⁵³ l'entrata in vigore integrale della legge ... / della
modifica del ... della legge ...**

⁵² O «concernente», a seconda del titolo della legge.

⁵³ O «sull'», a seconda del titolo della legge.

– **Contenuto e struttura**

184 Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La *disposizione normativa* – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle *disposizioni informative*.

185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:

- prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
- disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
- seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

**Ordinanza
concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA**

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),
ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

¹ RS 641.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2009 5203, 5256

– **Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore**

186 Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

Esempio:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della modifica
del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione ma-
lattie**

(Art. 82a della legge sull'asilo)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005¹ della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAMal (art. 82a della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹ RU 2006 4823; disposizioni già entrate in vigore: RU 2006 4823, 4825

² RS 832.10

³ RS 142.31

Titolo 3: Decreti federali

- 187 Ai decreti federali semplici si applicano in particolare i n. marg. 190, 195, 196, 198–200, 205, 207–218, 220, 230 e 231.
- 188 Per quanto concerne l'adeguamento dei decreti federali di obbligatorietà generale secondo la Costituzione federale del 29 maggio 1874 (ora: leggi federali o ordinanze dell'Assemblea federale) cfr. n. marg. 351–358.
- 189 Per le regole particolari relative a Schengen/Dublino cfr. l'allegato 2.

Capitolo 1: Titolo

- 190⁵⁴ I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su ... / decreto federale che approva ... / ...»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

⁵⁴ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

Sezione 1: Revisioni parziali della Costituzione federale

Disegni o progetti delle autorità

- 191 I decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione proposta dalle autorità recano un titolo descrittivo dal quale traspare chiaramente l'oggetto in votazione.

Esempi:

**Decreto federale
sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione**

del 16 dicembre 2005

→ [FF 2005 6457](#)

**Decreto federale
concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo**

del 3 ottobre 2008

→ [FF 2008 7193](#)

Iniziative popolari

- 192 Nei decreti federali concernenti le iniziative popolari vanno ripresi immutati il titolo – e il testo – dell'iniziativa riportati nella decisione della Cancelleria federale sull'esame preliminare. Il titolo dell'iniziativa è posto tra virgolette e inizia sempre con la maiuscola.

Esempio:

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»**

del 1° ottobre 2010

→ [FF 2010 5763](#)

Iniziative popolari con controprogetto diretto o indiretto

- 193 Se il Parlamento contrappone un controprogetto diretto o indiretto a un'iniziativa popolare, il titolo del decreto federale concernente l'iniziativa non si distingue da quello degli altri decreti concernenti iniziative popolari; in particolare non si menziona il controprogetto (cfr. ad es.: [FF 2010 3717](#) [con controprogetto diretto] e [FF 2009 7629](#) [con controprogetto indiretto]).
- 194 Nel titolo del decreto federale concernente il controprogetto diretto all'iniziativa popolare occorre invece indicare esplicitamente il legame tra i due testi.

Esempio:

Decreto federale

concernente l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati [Iniziativa espulsione]»)

del 10 giugno 2010

→ [*FF 2010 3719](#)

Sezione 2: Trattati internazionali e risoluzioni di organizzazioni internazionali

- 195 Quando sono pubblicati, i trattati internazionali o le risoluzioni di organizzazioni internazionali recano il loro titolo per esteso. Nel messaggio e nei decreti di approvazione si possono utilizzare titoli più brevi non ufficiali (cfr. n. marg. 198–200).
- 196 Se il decreto federale che approva un trattato internazionale non contiene atti normativi di attuazione del trattato, il titolo del decreto ha il tenore seguente: «Decreto federale che approva ...».

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

→ [RU 2011 809](#)

- 197 Se il decreto federale contiene atti normativi di attuazione del trattato (art. 141a Cost.; cfr. n. marg. 219, 227 e 228), il titolo del decreto è formulato conformemente all'esempio seguente:

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità**

→ [RU 2011 6293](#)

Per scrupolo di trasparenza, si possono indicare tra parentesi gli atti normativi di attuazione del trattato, purché il titolo del decreto non risulti eccessivamente complesso. In tal caso, il titolo è formulato conformemente all'esempio seguente⁵⁵:

**Decreto federale
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero (modifica del Codice penale)**

- 198 Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un'eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che:
- per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo;
 - il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200);
 - se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» ([RU 2008 5137](#)) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina» (*[RU 2008 5125](#));
 - se il trattato verte essenzialmente sull'istituzione di un'organizzazione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera a ...» (cfr. ad es. [RU 2003 1058](#), [2006 1361](#)).

⁵⁵ La versione francese è formulata in modo parzialmente diverso.

- 199 Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole:
- i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania») ⁵⁶;
 - di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»);
 - di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l'oggetto dell'accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»);
 - poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (mentre nella «versione estera» accade l'opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera;
 - nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell'accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati.
- 200 La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» si applica in particolare nel caso in cui l'approvazione verta su un *accordo aggiuntivo* a un trattato internazionale esistente («Decreto federale che approva il Protocollo su..., aggiuntivo alla Convenzione su...»).

In deroga al n. marg. 198 secondo trattino, in questi casi può essere opportuno indicare nel titolo del decreto le *date* in cui sono stati conclusi rispettivamente il trattato di base e l'accordo aggiuntivo. Occorre prestare attenzione affinché i due trattati possano essere distinti in modo inequivocabile.

Esempio:

Decreto federale

che approva il Protocollo del 24 gennaio 2002 relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, aggiuntivo alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2010 863](#)

Capitolo 2: Ingresso

- 201 Per quanto concerne la struttura dell'ingresso dei decreti federali cfr. anche n. marg. 22–29.

⁵⁶ Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale: termdat.ch.

Sezione 1: Revisioni parziali della Costituzione federale

- 202 L'ingresso dei decreti federali concernenti modifiche costituzionali *proposte dalle autorità* non menziona *alcun fondamento giuridico*, bensì soltanto i materiali legislativi. Cfr. tuttavia la regola prevista nel n. marg. 204 per i decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari.

Esempio:

**Decreto federale
su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano**

del 25 settembre 2009¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

...

¹ FF 2009 5789
² FF 2007 6099
³ RS 101

→ [RU 2010 1569](#)⁵⁷

- 203⁵⁸ L'ingresso dei decreti federali concernenti *iniziative popolari* menziona:
- quale fondamento giuridico, l'articolo 139 capoverso 5 Cost.;
 - l'iniziativa popolare in questione, con la data alla quale è stata depositata⁵⁹; nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla decisione della CaF sulla riuscita formale dell'iniziativa;
 - il messaggio del Consiglio federale.

⁵⁷ La nota 1 del testo pubblicato nella RU rimanda alla versione del decreto federale pubblicata nel FF in vista della votazione popolare (nel presente esempio: [FF 2009 5789](#)).

⁵⁸ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁵⁹ La data del deposito di un'iniziativa è la data in cui sono depositate le liste delle firme. È menzionata nella decisione della CaF sulla riuscita formale dell'iniziativa. È inoltre reperibile nel sito della CaF all'indirizzo: [www.bk.admin.ch](#) > Diritti politici > Iniziative popolari > Iniziative riuscite > [Titolo dell'iniziativa cercata] > «Iniziativa depositata il».

Esempio:

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Gioventù + musica»**

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009³,

decreta:

...

- ¹ RS 101
² FF 2009 491
³ FF 2010 1

→ [*FF 2012 3057](#)

204⁶⁰ Se il Parlamento contrappone un *controprogetto diretto* a un'iniziativa popolare, l'ingresso del decreto federale concernente l'iniziativa segue le regole di cui al n. marg. 203; l'ingresso del decreto concernente il controprogetto diretto menziona:

- quale fondamento giuridico, l'articolo 139 capoverso 5 Cost.;
- l'iniziativa popolare in questione, con la data alla quale è stata depositata (cfr. n. marg. 203); nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla decisione della CaF sulla riuscita formale dell'iniziativa;
- se del caso, i materiali legislativi.

⁶⁰ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

Esempio:

**Decreto federale
sulla promozione della formazione musicale dei giovani
(controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Gioventù + mu-
sica»)**

del 15 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009³,

decreta:

...

¹ RS 101

² FF 2009 491

³ FF 2010 1

→ [*FF 2012 3059](#)

Sezione 2: Approvazione di trattati internazionali

- 205 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano trattati internazionali* si citano gli articoli 54 capoverso 1 (competenza materiale della Confederazione) e 166 capoverso 2 (competenza formale [cosiddetta competenza organica] dell'Assemblea federale) della Costituzione federale.

La formula recita:

...

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

...

¹ RS 101

² FF ...

- 206 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero trattati internazionali* (art. 141a Cost.) si citano soltanto le basi costituzionali necessarie per l'approvazione del trattato (cfr. n. marg. 205). Se il decreto contiene nuove leggi federali, i relativi fondamenti giuridici sono indicati nell'ingresso di tali leggi conformemente alle regole generali (cfr. n. marg. 22–29, 161–162 e 350). Nell'ingresso degli atti modificatori non si menzionano comunque fondamenti giuridici, a prescindere dal fatto che il decreto contenga modifiche costituzionali (n. marg. 202) o legislative (n. marg. 286).

Sezione 3: Decreti federali semplici

- 207 L'ingresso menziona la norma che fonda la competenza dell'Assemblea federale (competenza organica; nell'esempio seguente si tratta dell'art. 172 cpv. 2 Cost.), la disposizione materialmente pertinente (nell'esempio seguente si tratta dell'art. 51 Cost.) e i materiali legislativi.

Esempio:

**Decreto federale
che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone
di Lucerna**

del 12 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,
decreta:

¹ RS 101

² FF 2008 1201

→ [FF 2008 5087](#)

- 208 Nell'ingresso dei *decreti annuali concernenti il preventivo o il consuntivo* si menzionano gli articoli 126 e 167 Cost. (cfr. ad es. [FF 2010 973](#)).
- 209 Nell'ingresso dei *decreti che stanziavano crediti (decreti di stanziamento)* si menzionano i fondamenti giuridici seguenti:
- l'articolo 167 Cost., che fonda la competenza dell'Assemblea federale di decidere le spese della Confederazione (competenza organica generale);
 - se del caso, le norme concernenti lo stanziamento di crediti nel settore in questione, ossia le disposizioni di legge che incaricano l'Assemblea federale di stanziare i crediti interessati mediante decreto federale semplice e sotto forma di determinati strumenti finanziari (ad es. limite di spesa o credito d'impegno).

Esempio:

**Decreto federale
concernente il finanziamento delle misure di politica economica
e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo**

dell'8 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione
allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2008³,
decreta:

- ¹ RS 101
² RS 974.0
³ FF 2008 2535

→ *[FF 2009 403](#)

Nell'ingresso dei decreti di stanziamento non si menzionano invece le basi legali che autorizzano la Confederazione ad accordare aiuti finanziari o indennità (norme in materia di sussidi, come ad es. l'art. 4 della legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università [[RU 2000 948](#)]).

Capitolo 3: Articolazione formale

- 210 I decreti federali sono suddivisi in articoli; se necessario, questi possono a loro volta essere suddivisi in capoversi, lettere ecc. (cfr. n. marg. 70 e 77–92).

Capitolo 4: Contenuto e formule usuali

Sezione 1: Decreti di stanziamento

- 211⁶¹ Per le formule ricorrenti nei decreti di stanziamento occorre rifarsi ai modelli seguenti:

Per l'acquisto / l'edificazione / la costruzione / ... di ... è stanziato un credito [ad es. d'impegno, quadro o complessivo] di

oppure

Per la continuazione del ... è stanziato un credito ... di ... per una durata minima di

⁶¹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

211a⁶² Nei decreti concernenti crediti d'impegno limitati nel tempo e limiti di spesa occorre indicare le stime del rincaro su cui ci si è basati per determinare gli importi; si può rinunciare a questa indicazione in singoli casi motivati e previa consultazione dell'Amministrazione federale delle finanze. La disposizione va riportata in un articolo o capoverso distinto e formulata conformemente all'esempio seguente:

L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2017 (pari a 100,8 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2018: + 0,3 %;
- b. 2019: + 0,7 %;
- c. 2020: + 0,5 %;
- d. 2021 e anni seguenti: + 1,0 % all'anno.

Sezione 2: Approvazione di trattati internazionali

212 Nei decreti che approvano trattati internazionali, l'approvazione, le disposizioni finali e le eventuali modifiche costituzionali o legislative (art. 141a Cost.; cfr. n. marg. 219) sono oggetto di articoli distinti.

Approvazione

213 L'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale sancisce l'approvazione (mediante la locuzione «è approvato») del trattato in questione, il cui titolo va citato per esteso (diversamente da quanto accade nel titolo del decreto federale, in cui il titolo del trattato è citato in forma abbreviata; cfr. n. marg. 195–200).

⁶² N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

...

Art. 1

¹ L'Accordo del 30 giugno 2009³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità è approvato.

³ RS 0.360.682.1; RU 2011 811

→ [*RU 2011 809](#)

- 214 In caso di approvazione di un complemento (ad es. revisione, protocollo aggiuntivo) a un trattato esistente, nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto si indicano la data e i riferimenti di entrambi.

Esempio:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002³ alla Convenzione del 4 aprile 1997⁴ sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

³ RS 0.810.22; RU 2010 867

⁴ RS 0.810.2

→ [*RU 2010 863](#)

- 215 Un trattato internazionale può essere concluso non solo in forma di documento firmato dalle Parti contraenti, bensì anche in forma di *scambio di note* o di *scambio di lettere*. Poiché solitamente le note o le lettere non sono firmate dalle Parti lo stesso giorno, lo scambio di note o di lettere reca di norma una doppia data.

Esempi:

«Scambio di note dell'8 e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio 2007 e dell'11 agosto 2008»

Ratifica o adesione

- 216 L'approvazione (cfr. n. marg. 195 e 212) è una procedura puramente interna e in quanto tale è soltanto una delle fasi dell'iter mediante il quale un trattato internazionale diviene vincolante per la Svizzera. Nella procedura internazionale «il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto» (cfr. art. 11 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#); cfr. anche Guida di legislazione, n. marg. 536–538, nonché Guida alla prassi in materia di trattati internazionali, cifra IX).

La nozione di *ratifica* viene utilizzata soltanto per i trattati che la Svizzera ha firmato appunto con riserva di ratifica; l'entrata in vigore del trattato vi è dunque subordinata. Si parla invece di *adesione* quando la Svizzera non ha firmato il trattato ma intende essere vincolata allo stesso senza dapprima procedere formalmente alla firma. La scelta dello strumento da utilizzare dipende dal trattato in questione.

Esempio di ratifica:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 13 aprile 2005¹ per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

¹ RS 0.353.23; RU 2009 493

→ [RU 2009 491](#)

Esempio di adesione:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005¹ contro il doping nello sport è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

¹ RS 0.812.122.2; RU 2009 521

→ [*RU 2009 519](#)

Riserve e dichiarazioni

217⁶³ Le *riserve* hanno lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera⁶⁴. Le *dichiarazioni* servono di regola a esporre l'interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti.

Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espressamente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni.

Esempi:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011² sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e.

b. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione).

c. ...

² RS ...; FF ...

→ [*FF 2017 231](#)

⁶³ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

⁶⁴ Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111.

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cybercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 2:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b. *Dichiarazione in merito all'articolo 3:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c. *Riserva all'articolo 6 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. ...

³ RS 0.311.43; RU 2011 6297

→ [*RU 2011 6293](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

³ RS 0.275.12; RU 2010 5609

→ [*RU 2010 5601](#)

Ritiro di riserve

218 Il Parlamento può autorizzare espressamente il Consiglio federale a ritirare le riserve in una fase successiva, ad esempio qualora la situazione giuridica in Svizzera dovesse modificarsi dopo la conclusione del trattato.

Esempio:

Art. 3

¹ Se, all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell'impresa non dovesse essere ancora in vigore, all'atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente:

«La Svizzera si riserva il diritto di non applicare gli articoli 2 e 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche».

² Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora divenga priva d'oggetto.

→ [*RU 2003 4241](#)

Sezione 3: Approvazione di trattati internazionali e loro simultanea trasposizione nel diritto svizzero (art. 141a Cost.)

219⁶⁵ I decreti federali con i quali si approva un trattato internazionale e si adottano nel contempo le modifiche costituzionali o le leggi necessarie per l'attuazione dello stesso (art. 141a Cost.) recano le disposizioni costituzionali o legislative in allegato. In un articolo distinto si rinvia all'allegato; la data di adozione degli atti normativi recati in allegato non vi è menzionata, poiché corrisponde a quella del decreto.

La struttura dei decreti federali e le formule da utilizzare figurano nell'allegato 2a.

Sezione 4: Approvazione di atti normativi di altre autorità

220 Talvolta le leggi federali prevedono che taluni atti normativi emanati da altre autorità – segnatamente ordinanze del Consiglio federale – debbano essere approvati dall'Assemblea federale. L'approvazione avviene mediante decreto federale semplice (cfr. ad es. [FF 2005 6195](#), [2011 2673](#)).

Le formule di approvazione recitano:

L'ordinanza del ...¹ su ... è approvata.

¹ RU ...

oppure

Sono approvate:

a. l'ordinanza del ...¹ su ...;

b. l'ordinanza del ...² su ...;

c. ...

¹ RU ...

² RU ...

⁶⁵ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Clausola di referendum

Decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione federale

- 221 La clausola di referendum di un decreto concernente una revisione parziale della Costituzione federale proposta dalle autorità ha il tenore seguente:

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Decreti federali concernenti un'iniziativa popolare

- 222 I decreti federali concernenti le iniziative popolari presentano una struttura particolare: la disposizione sulla validità dell'iniziativa e la clausola referendaria sono infatti riunite in un unico periodo all'inizio dell'atto. Gli articoli 1 e 2 del decreto hanno il tenore seguente:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del ... «...» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

...

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare / respingere l'iniziativa.

Il testo di un'iniziativa non può essere modificato; cfr. n. marg. 192.

Decreti federali concernenti un'iniziativa popolare cui l'Assemblea federale contrappone un controprogetto diretto

- 223 L'articolo 1 di un decreto federale concernente un'iniziativa popolare cui è contrapposto un controprogetto diretto ha il tenore di cui al n. marg. 222. L'articolo 2 è formulato conformemente all'esempio seguente:

Art. 2

¹ Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del 15 marzo 2012¹ sulla promozione della formazione musicale dei giovani), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

² L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

¹ FF 2012 3059

→ [*FF 2012 3057](#)

Decreti federali concernenti un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare

- 224 La cifra II di un decreto federale concernente un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare è formulata conformemente all'esempio seguente:

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008, non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

→ [*FF 2012 3059](#)

Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio

- 225 Nei decreti federali concernenti l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.) la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo

- 226 La clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] Cost.).

Decreti federali che approvano un trattato internazionale e lo traspongono nel diritto svizzero (art. 141a Cost.)

- 227 Se nel decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio sono incluse modifiche costituzionali, la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b e 141a cpv. 1 Cost.).

- 228 Se nel decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo sono incluse leggi, la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] e 141a cpv. 2 Cost.).

- 229 Le modifiche costituzionali o le leggi incluse nel decreto non contengono alcuna clausola di referendum.

Decreti federali semplici

- 230 La formula di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Sezione 2: Entrata in vigore

- 231 Di norma i decreti federali semplici (ossia i decreti non sottostanti a referendum) entrano in vigore il giorno che segue la loro adozione, sicché si può rinunciare a una disposizione sull'entrata in vigore. Per quanto concerne gli altri decreti federali (che sottostanno invece a referendum), l'entrata in vigore è di regola disciplinata come per le leggi federali (n. marg. 172–186).
- 232⁶⁶ Se in un decreto federale che approva un trattato internazionale è inclusa una legge volta a trasporre il trattato nel diritto interno, l'entrata in vigore di tale legge è disciplinata nelle disposizioni finali del decreto; la legge in questione non contiene disposizioni sull'entrata in vigore. Le formule per il caso più frequente (delega al Consiglio federale) figurano nell'allegato 2a numero 1 (art. 3 cpv. 2 del decreto). Per i casi particolari cfr. n. marg. 173–186.

⁶⁶ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.

Titolo 4: Ordinanze del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri organismi

- 233 Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti (titolo, titolo abbreviato e abbreviazione, ingresso, contenuto e formule usuali) cfr. l'allegato 1.

Capitolo 1: Titolo

- 234 Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell'Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «*ordinanza*». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell'autorità che emana l'atto, cfr. n. marg. 3–13.

Capitolo 2: Ingresso

- 235 Per quanto concerne la struttura dell'ingresso cfr. n. marg. 22–29.
- 236 Nella frase performativa (cfr. n. marg. 22) dell'ingresso delle ordinanze si aggiunge la formula «*d'intesa con ...*» se questa condizione è prevista nella pertinente disposizione attributiva di competenze dell'atto normativo sovraordinato.

Esempio:

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l'articolo 52 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale (OPers),
ordina:*

¹ RS 172.220.111.3

→ [*RU 2005 2481](#)

Avvertenza: nella formula finale delle firme figura tuttavia soltanto l'autorità che emana l'ordinanza; l'autorità associata non vi è menzionata (cfr. n. marg. 246).

- 237 Oltre all'atto che fonda la specifica competenza in materia, nell'ingresso dell'ordinanza si può menzionare – mediante la formula «in esecuzione di ...» – un altro atto normativo sovraordinato, purché questo:
- sia un atto intersettoriale che riveste una grande importanza materiale per l'ordinanza; e
 - non contenga specifiche norme di delega su cui l'autorità che emana l'ordinanza potrebbe fondarsi.

Esempio:

**Ordinanza
sulla sicurezza dei prodotti
(OSPro)**

del 19 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009¹
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),
ordina:

¹ RS 930.11
² RS 946.51

→ [RU 2010 2583](#)

Capitolo 3: Articolazione e struttura formale

Sezione 1: Regole generali

- 238 Sono in linea di massima applicabili le regole valide per le leggi federali e per le ordinanze dell'Assemblea federale.
- 239 Le ordinanze possono eccezionalmente avere una *partizione decimale* invece che per articoli. In tal caso si presuppone però che l'ordinanza in questione contenga normative particolarmente dettagliate in un ambito estremamente tecnico.

Per la partizione decimale si formano gruppi di cifre come per i messaggi (ad es. 1.1.2; 3.2.1). Cfr. [Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale](#), parte III Regole formali > Modelli Word del Centro delle pubblicazioni ufficiali / Rimandi > Rimandi interni.

Sezione 2: Rimando contenuto nella rubrica o nel titolo

- 240 Se gran parte delle disposizioni dell'ordinanza può essere ricollegata in modo univoco a una o più disposizioni dell'atto sovraordinato, può essere utile inserire tra parentesi – sotto la rubrica dell'articolo in questione o il titolo della sezione interessata – un rimando ai corrispondenti articoli dell'atto sovraordinato.

Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 1964¹ sul lavoro (LL),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
(art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

...

Sezione 5: Certificato medico

(art. 29 cpv. 4 LL)

¹ RS 822.11

→ [RU 2007 4959](#)

Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

- 241 Nelle ordinanze si inserisce se necessario una formula che stabilisce espresamente quale dipartimento o ufficio federale è incaricato dell'esecuzione (cfr. n. marg. 163).

Esempio:

Art. 13 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG.

→ [*RU 2012 3431](#)

- 242 Qualora l'esecuzione di un atto normativo debba essere disciplinata in modo più dettagliato (ad es. se sono coinvolte più autorità oppure se l'esecuzione spetta alla Confederazione e ai Cantoni), le corrispondenti norme possono figurare in un'unità di partizione diversa da quella destinata alle disposizioni finali.

Esempio:

Sezione 7: Esecuzione

Art. 29 Autorità esecutive

¹ La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono eccettuate le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.

² L'UFAM esegue le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa secondo gli articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.

³ L'Ufficio federale dell'energia e le agenzie private da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998⁶ sull'energia (agenzie) sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui agli articoli 7 e 8, nonché per il monitoraggio di cui all'articolo 11.

⁶ RS 730.0

→ [*RU 2007 2915](#)

Sezione 2: Entrata in vigore

Regole generali

243 L'entrata in vigore delle ordinanze è stabilita precisandone espressamente la data, possibilmente il primo giorno di un mese (cfr. le regole generali di cui al n. marg. 55).

La formula recita:

La presente ordinanza entra in vigore il

244⁶⁷ Riguardo all'entrata in vigore urgente e alla pubblicazione urgente cfr. n. marg. 61.

Entrata in vigore differenziata

245 Le regole di cui ai n. marg. 176–186 si applicano per analogia all'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di un'ordinanza. Di norma, diversamente da quanto accade per le leggi federali, nel caso delle ordinanze la messa in vigore non è tuttavia delegata.

⁶⁷ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

Nella maggior parte dei casi si può ricorrere alle formule seguenti:

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- a. gli articoli ..., il ...;
- b. gli articoli ..., il

oppure

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il

² Gli articoli ... entrano in vigore il

Sezione 3: Firme

246 La formula finale delle firme varia a seconda dell'autorità emanante, conformemente agli esempi seguenti⁶⁸:

22 giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

28 maggio 2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga

1° giugno 2012

Ufficio federale della sanità pubblica:

Pascal Strupler

⁶⁸ Alla versione tedesca si applicano regole di punteggiatura in parte diverse da quelle previste per le versioni italiana e francese.

Se la competenza di emanare un'ordinanza è attribuita congiuntamente a due autorità, entrambe figurano nella formula delle firme:

7 novembre 2012	Dipartimento federale dell'interno: Alain Berset
7 novembre 2012	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

Se nell'ingresso è usata l'espressione «... *d'intesa con* ...» (cfr. n. marg. 236), nella formula delle firme figura invece soltanto l'autorità che emana l'ordinanza; l'autorità associata non vi è menzionata.

Titolo 5: Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici

Capitolo 1: Osservazioni generali

- 247 Le regolamentazioni amministrative sono *formulate in termini generali e astratti ma non contengono norme di diritto* (ossia si rivolgono soltanto all'Amministrazione e non esplicano quindi «effetti esterni» [cfr. n. marg. 260]); nella prassi hanno varie designazioni come «istruzioni», «direttive» o «circolare», «direttive di servizio», «vademecum», «disciplinare», «promemoria», «guida», «regolamento» ecc. (cfr. art. 30 OLOGA).
- 248 Per quanto concerne la nozione, il contenuto e la portata di tali regolamentazioni cfr. Guida di legislazione, n. marg. 301 e 557–560.
- 249 È opportuno applicare alcune delle regole previste per le regolamentazioni amministrative anche ad altri testi oggetto di una pubblicazione ufficiale (di regola nel FF), come concessioni (ad es. quelle della SSR) o contratti (ad es. i contratti di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA). Va in particolare tenuto conto delle regole applicabili alle modifiche (n. marg. 266 e 267).
- 250 La gestione delle regolamentazioni amministrative spetta alla rispettiva autorità emanante; comprende in particolare l'inventario dei testi in vigore, la pubblicazione, l'informazione dei destinatari, l'aggiornamento e l'abrogazione.
- 251 La CaF è competente per la pubblicazione delle regolamentazioni amministrative del Consiglio federale (pubblicazione nel FF, cfr. n. marg. 268).

Capitolo 2: Struttura

Sezione 1: Principio

- 252 Le regolamentazioni amministrative vanno strutturate in modo quanto più possibile uniforme; devono quindi soddisfare alcuni requisiti minimi. In linea di massima, le regole previste dalle presenti direttive per gli atti contenenti norme di diritto sono applicabili anche alle regolamentazioni amministrative. Occorre tuttavia tenere conto delle *particolarità* illustrate qui di seguito.

Sezione 2: Nuove regolamentazioni amministrative

- 253 Dall'atto deve trasparire chiaramente quale *autorità* lo ha emanato.
- 254 Il *titolo* della regolamentazione amministrativa deve recare una delle denominazioni di cui al n. marg. 247 e indicare la materia disciplinata.
- 255 Sotto il titolo va indicata la *data* di adozione.
- 256 Nell'*ingresso* si indica un fondamento giuridico soltanto se in una legge o in un'ordinanza sussiste una disposizione che prevede espressamente l'emanazione della regolamentazione in questione.
- 257 Per mettere in risalto la differenza rispetto agli atti contenenti norme di diritto non si usa la partizione per articoli bensì quella *decimale*. All'interno delle singole unità di partizione è tuttavia possibile articolare il testo in capoversi.
- 258 Se non risulta già chiaramente dal titolo, la materia disciplinata va indicata all'inizio dell'atto. Se l'atto non è espressamente previsto da una disposizione attributiva di competenza di una legge o di un'ordinanza, all'inizio occorre pure precisarne i *fondamenti giuridici*. Ogni regolamentazione amministrativa deve inoltre indicare chi vi si deve conformare (ossia i *destinatari dell'atto*).
- 259 Occorre in particolare *evitare di ripetere* nella regolamentazione amministrativa disposizioni figuranti negli atti normativi su cui questa poggia.
- 260 Nelle regolamentazioni amministrative non possono figurare norme che impongono direttamente obblighi o conferiscono direttamente diritti a terzi estranei all'Amministrazione (ossia norme che esplicano «effetti esterni»).
- 261 Nelle disposizioni finali occorre indicare quali regolamentazioni amministrative sinora vigenti sono *abrogate*.
- 262 La data di *entrata in vigore* va sempre indicata, tranne nel caso delle regolamentazioni che esplicitano disposizioni del diritto federale (ad es. le circolari).
- 263 Va inoltre esaminata l'opportunità di limitare la durata di validità, segnatamente se vi è da attendersi che la regolamentazione amministrativa in questione perda di rilevanza con il passare del tempo.
- 264 Alla fine del testo si indica la persona che ha firmato la regolamentazione in nome dell'organo emanante.
- 265 Se necessario, la regolamentazione amministrativa è corredata di un *indice*.

Sezione 3: Modifica

- 266 Nell'interesse di una maggior trasparenza, ogni modifica di regolamentazioni amministrative avviene di norma sotto forma di una *revisione totale* formale.
- 267 Si può eccezionalmente ricorrere a una *revisione parziale* anziché a una revisione totale se le modifiche sono di lieve entità oppure se dall'emanazione o dall'ultima revisione dell'atto è trascorso un breve periodo. In tal caso va osservato quanto segue:
- la revisione parziale è attuata mediante un atto modificatore (cfr. Parte 3). In una nota a piè di pagina si inseriscono i riferimenti alla prima versione del testo e a tutte le sue modifiche. Le disposizioni modificate e le novelle sono formulate in modo da poter essere integrate nel testo e nella struttura della versione vigente; le disposizioni abrogate sono contrassegnate con l'indicazione «abrogato». La data dell'atto resta immutata (cfr. ad es. [FF 2010 6993](#)).
 - Una versione consolidata è pubblicata se la chiarezza del testo risulta compromessa da un numero troppo elevato di modifiche (cfr. ad es. [FF 2011 2539](#)).
 - Nella versione consolidata, nei punti interessati dalla modifica occorre segnalare in nota che la modifica riproduce la «versione secondo ... [il DCF, la decisione del Dipartimento ..., ecc.] del ..., in vigore dal ...». Quando si pubblica la versione consolidata si precisa che il testo pubblicato sostituisce la precedente versione (cfr. ad es. [FF 2003 128](#), nota 1).

Sezione 4: Pubblicazione

- 268 Le regolamentazioni amministrative del Consiglio federale sono di regola *pubblicate nel FF*.
- 269 Per ragioni di trasparenza e di informazione, occorre inoltre che i dipartimenti e le unità amministrative ad essi subordinate pubblichino in forma adeguata, ad esempio in Internet, le regolamentazioni amministrative d'interesse generale da loro emanate. Le regolamentazioni vanno pubblicate in pagine facilmente reperibili e il cui indirizzo resti per quanto possibile immutato.

PARTE 3: Atti modificatori

Titolo 1: Regole generali

Capitolo 1: Il termine «modifica»

270 Il termine «modifica» o «modificare» indica che s'intende *integrare*, *sostituire* o *abrogare* determinati elementi di un atto normativo (in particolare articoli, capoversi, lettere, numeri) oppure periodi e singole parole o numeri. Ne risulta che anche l'abrogazione di singole disposizioni di un atto normativo è considerata una modifica (per quanto concerne la proroga della durata di validità di un atto limitato nel tempo cfr. n. marg. 282 e 334).

Capitolo 2: Parallelismo delle forme

271 È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello formale equivalente, ossia *mediante un atto normativo di pari livello* (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi:

- disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
- leggi federali mediante leggi federali;
- ordinanze dell'Assemblea federale mediante ordinanze dell'Assemblea federale;
- ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze del Consiglio federale;
- ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.

272 Eccezione 1: un'ordinanza di un'autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un'ordinanza di un'autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l'atto in questione sia abrogato interamente senza che l'autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L'Assemblea federale non abroga tuttavia ordinanze del Consiglio federale.

273 Eccezione 2: l'abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un'ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato.

Esempio:

**Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani
(Ordinanza sui trapianti)**

del 16 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti ...,

ordina:

...

Art. 53 Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare gli allegati 1–6 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia.

→ [RU 2007 1961](#)

- 274 Nei casi di cui al n. marg. 273 l'abrogazione o la modifica sono sempre effettuate in un atto modificatore distinto; non è consentito abrogare o modificare le disposizioni in questione alla fine di un altro atto (nella parte «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»). Questa regola si applica anche quando il Consiglio federale modifica l'organizzazione dell'Amministrazione derogando a disposizioni di legge (art. 8 cpv. 1 LOGA).

Se un atto normativo dell'Assemblea federale è modificato da un organo dell'Esecutivo, al titolo e all'ingresso dell'atto modificatore si applicano le regole formali previste per i nuovi atti (cfr. n. marg. 283 e 288).

Esempio:

**Ordinanza
sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione
del Servizio delle attività informative della Confederazione**

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Sostituzione di espressioni

...

¹ RS 172.010

² RS 120

→ [RU 2009 6921](#)

Se invece un'ordinanza di un organo dell'Esecutivo è modificata da un organo subordinato, si applicano le regole formali previste per gli atti modificatori, tranne per quanto concerne l'ingresso (cfr. n. marg. 288).

Esempio:

**Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani
(Ordinanza sui trapianti)**

Modifica del 12 gennaio 2010

Il Dipartimento federale dell'interno,
visto l'articolo 53 dell'ordinanza del 16 marzo 2007¹ sui trapianti,
ordina:

I

¹ Gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

...

¹ RS 810.211

→ [*RU 2010 373](#)

- 275 Le modifiche di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPubl (adeguamento nella RS di denominazioni, riferimenti, rimandi e abbreviazioni) sono effettuate *in modo informale* dalla Cancelleria federale (e non mediante ordinanza).

Capitolo 3: Revisione parziale o revisione totale

- 276 È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una *revisione totale* (adozione di una nuova versione dell'atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne *più della metà* degli articoli dell'atto in questione.

Per decidere se la revisione debba rivestire la forma di una revisione totale o parziale occorre eventualmente tener conto anche di altri *criteri*; quelli elencati qui di seguito possono far propendere:

– per una *revisione totale*:

- l'atto è breve ed è sovente soggetto a modifiche;
- sono necessari adeguamenti formali (ad es. terminologia, partizione);
- la modifica si integra male nell'articolazione dell'atto e occorrerebbe disporre una nuova partizione;

– per una *revisione parziale*:

- l'atto è piuttosto lungo;
- a medio termine subirà comunque una revisione totale;
- in merito all'atto esiste una ricca dottrina o giurisprudenza, per cui è opportuno mantenere immutata la numerazione delle disposizioni citate o commentate.

Capitolo 4: Modifica di più atti normativi

277 Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo (cfr. ad es. [RU 2011 3317](#)).

È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell'atto modificatore (principale). È questo un corollario del principio dell'unità della materia.

Se la modifica di un altro atto ha un'importanza autonoma e non soltanto subordinata, essa è disposta in un atto normativo separato (atto modificatore autonomo).

Capitolo 5: Atti mantello

278 Eccezionalmente, è possibile riunire le modifiche di più atti normativi in un solo atto (cosiddetto *atto mantello*), sempre che tra le singole modifiche sussista uno *stretto nesso materiale*. Il titolo di tale atto descrive sinteticamente la materia oggetto della modifica; tra parentesi si possono menzionare gli atti modificati («Modifica della legge su ... e della legge su ...»), purché l'elenco non risulti troppo lungo. Gli atti mantello sono pubblicati soltanto nella RU e non sono provvisti di numero RS; ogni modifica contemplata nell'atto mantello è direttamente integrata nel rispettivo atto nella RS.

Esempio:

Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

...

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

...

¹ FF 2009 4095

² RS 642.11

³ RS 642.14

→ [*RU 2010 455](#)

Capitolo 6: Sospensione e modifica temporanea

- 279 Se l'abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad *avere soltanto un effetto temporaneo*, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare o modificare formalmente l'atto e in seguito emanare nuovamente il testo previgente. Questo modo di procedere agevola anche l'integrazione di eventuali modifiche nella versione che ripristina il testo previgente.

Se è tuttavia già nota la data in cui sarà ripristinata la situazione giuridica anteriore (ad es. nel caso delle leggi federali dichiarate urgenti, la cui validità deve obbligatoriamente essere limitata nel tempo; cfr. art. 165 cpv. 1 e 3 Cost.), si può eccezionalmente ricorrere a una sospensione o a una modifica temporanea, secondo le modalità illustrate qui appresso.

- 280 Caso 1: Un atto normativo è *integralmente* sospeso

La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l'emanazione di un atto di sospensione *ad hoc* oppure, in un altro atto, nell'ambito dell'«Abrogazione di altri atti normativi» o dell'«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 44–52).

Ci si avvale della formula seguente:

La legge federale / L'ordinanza del ...¹ su ... non è applicabile sino al ... / dal ... al

¹ RS ...

Nota bene:

- l'inizio della sospensione («dal ...») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell'atto che la dispone;
- nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla RU (diversamente da quanto prescritto per l'abrogazione definitiva; cfr. n. marg. 49);
- se la sospensione è realizzata con un atto *ad hoc*, sotto il titolo dell'atto sospeso si appone l'indicazione «Sospensione del ...».

Il titolo dell'atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione.

281 Caso 2: In un atto normativo sono sospese o temporaneamente modificate o inserite *singole disposizioni*

Una siffatta sospensione o modifica temporanea può segnatamente essere realizzata mediante l'emanazione di un atto modificatore oppure, in un altro atto, nell'ambito della «Modifica di altri atti normativi» o dell'«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 44–52).

La modifica dell'atto normativo è formulata come se fosse definitiva; quindi:

- le disposizioni sospese sono contrassegnate con l'indicazione «*Abrogato*»⁶⁹;
- le modifiche temporanee sono inserite, sotto la medesima numerazione, in luogo del testo previgente;
- le nuove disposizioni temporanee sono inserite con una nuova numerazione.

Esempio:

Art. 5

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

² L'aliquota della tassa è del 2,7 per cento.

Art. 27a Impianti della classe B

Per gli impianti della classe B non è riscossa alcuna tassa.

⁶⁹ Accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.

La limitazione della durata di validità è menzionata soltanto nelle disposizioni finali; concerne di regola l'intero atto normativo. Nelle stesse si precisa inoltre che la fine della validità dell'atto comporta la decadenza di qualsiasi modifica in esso contenuta, compresi pertanto i complementi e le abrogazioni.

La formula è la seguente:

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il

² Ha effetto sino al ...; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Nella versione figurante nella RS resta soltanto la numerazione delle disposizioni sospese, ma non il loro testo. Se sono temporaneamente modificate o inserite disposizioni, viene riprodotto il testo temporaneamente in vigore. In tutti questi casi, una nota a piè di pagina segnala la sospensione, la modifica temporanea o l'aggiunta temporanea delle disposizioni in questione.

281a⁷⁰ Per trasformare una modifica temporanea (n. marg. 281) in una modifica di durata illimitata occorre emanare un nuovo atto modificatore; la relativa formula dispositiva, posta sotto un'apposita cifra romana, recita:

- per prorogare la validità di tutte le modifiche:

II

Con effetto dal ..., la validità della modifica del ...¹ non è più limitata nel tempo.

¹ RU ...

- per prorogare la validità soltanto di alcune disposizioni:

II

Con effetto dal ..., la validità degli articoli ... della modifica del ...¹ non è più limitata nel tempo.

¹ RU ...

281b⁷¹ La modifica di un atto normativo di durata limitata va realizzata mediante un atto modificatore di durata illimitata, salvo se la durata di validità delle modifiche debba essere più breve di quella dell'atto di base.

⁷⁰ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁷¹ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

Titolo 2: Struttura formale degli atti modificatori

Capitolo 1: Titolo

- 282 L'atto modificatore reca il *titolo integrale* (si riportano cioè anche l'eventuale titolo abbreviato e l'eventuale abbreviazione) e *immutato* (si riporta cioè il tenore in vigore al momento della modifica) dell'atto da modificare.

Sotto il titolo si indica: «Modifica del ...». Se la modifica consiste esclusivamente nel prorogare la durata di validità dell'atto normativo, sotto il titolo si indica: «Proroga del ...».

- 283 Queste regole si applicano anche nei casi in cui la competenza di modificare un'ordinanza è delegata a un'autorità subordinata (cfr. n. marg. 273 e 274). Se invece il Legislatore delega all'Esecutivo la competenza di modificare disposizioni di legge, il titolo dell'atto modificatore si conforma all'esempio seguente:

**Ordinanza
sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione
del Servizio delle attività informative della Confederazione**

del 4 dicembre 2009

→ [RU 2009 6921](#)

- 284 In caso di revisioni parziali di grandi *codificazioni* (CC, CO, CP) o di altri atti normativi di una certa mole (quali la legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, [RS 281.1](#)] o l'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario [ORF, [RS 211.432.1](#)]), sotto il titolo si può indicare sinteticamente tra parentesi l'oggetto della revisione.

Esempio:

**Codice civile svizzero
(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)**

Modifica del 19 dicembre 2008

→ [RU 2011 725](#)

- 285 Per quanto concerne il caso particolare dell'«atto mantello» cfr. n. marg. 278.

Capitolo 2: Ingresso

- 286 Nell'*ingresso* di un atto recante modifica di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale si menzionano *soltanto l'autorità emanante* e i *materiali legislativi* (ossia il messaggio del Consiglio federale oppure, in caso di iniziativa parlamentare, il rapporto della commissione parlamentare e il parere del Consiglio federale) (cfr. ad es. [RU 2011 725](#) [messaggio]; [RU 2012 4085](#) [rapporto e parere]).
- 287 Per la modifica di un'ordinanza dell'Esecutivo, nell'ingresso si menziona soltanto l'organo che emana l'atto (ad es. Consiglio federale, dipartimento, ufficio federale) (cfr. ad es. [RU 2012 955](#)). Per il caso particolare delle ordinanze emanate «*d'intesa con*» un altro organo cfr. n. marg. 236.
- 288 Se invece un atto normativo non è modificato dall'organo che lo ha emanato poiché quest'ultimo nell'atto stesso ha eccezionalmente delegato la competenza di modifica (cfr. n. marg. 273–274), nell'ingresso dell'atto modificatore si menziona, quale base legale, la corrispondente disposizione di delega (cfr. ad es. [RU 2009 6921](#); [RU 2010 373](#)).

Capitolo 3: Articolazione e struttura formale

Sezione 1: Regole generali

- 289 Nella sua articolazione e struttura formale l'atto modificatore deve chiaramente distinguere tra:
- modifica dell'atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
 - modifica degli allegati dell'atto principale;
 - abrogazione di altri atti normativi;
 - modifica di altri atti normativi;
 - disposizioni transitorie;
 - referendum ed entrata in vigore.
- 290 Le parti dell'atto modificatore indicate nel n. marg. 289 sono designate con *cifre romane* e non sono provviste di titolo (eccezioni: cfr. n. marg. 54 e 304).
- 291 La cifra I contiene le modifiche dell'atto principale (eccettuate quelle dei suoi eventuali allegati). Esse sono menzionate seguendo l'ordine delle disposizioni vigenti.

Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l'atto è citato con tale titolo):

I
La legge federale del ...¹ su ... / L'ordinanza del ...¹ su ... è modificata come segue:
...
¹ RS ...

- 292 Qualora si intenda modificare il titolo o l'ingresso dell'atto principale o effettuare una sostituzione di espressioni mediante un'indicazione generale (cfr. n. marg. 327), tali modifiche sono inserite subito dopo la frase introduttiva di cui al n. marg. 291, nell'ordine seguente: modifica del titolo, modifica dell'ingresso, sostituzione di espressioni.

Sezione 2: Modifica del titolo

- 293 Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, il nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Titolo*». L'atto modificatore reca ancora il titolo non modificato (cfr. n. marg. 282).
- 294⁷² Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se occorre modificarne un solo elemento. Lo stesso vale nei casi in cui occorra aggiungere o abrogare un titolo abbreviato o un'abbreviazione.

⁷² Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

Esempio:

**Legge federale
sulla ricerca**
(Legge sulla ricerca, LR)

Modifica del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

...

¹ FF 2009 413

² RS 420.1

→ [*RU 2010 651](#)

Sezione 3: Modifica dell'ingresso

- 295 Qualora si intenda modificare l'ingresso, il nuovo ingresso è posto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Ingresso*». L'ingresso è sempre riprodotto per intero nell'atto modificatore, integrandovi i commi nuovi o modificati, ma senza i materiali legislativi e senza la frase performativa (cfr. n. marg. 22), salvo se quest'ultima subisce una modifica (in tal caso l'ingresso è riprodotto con la frase performativa).

Esempio:

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004¹ sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 9 capoverso 3, 11 capoverso 4, 13 capoverso 2 e 20 della legge del 19 dicembre 2003² sulla firma elettronica;

visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³,

¹ RS 943.032

² RS 943.03

³ RS 220

→ [*RU 2011 3457](#)

Sezione 4: Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di trasferimento della competenza normativa

- 296 Se si trasferisce a un altro organo la competenza di disciplinare la materia oggetto di un'ordinanza ma si desidera che tale ordinanza conservi la sua validità, l'organo cui è stata trasferita la competenza normativa adegua senza indugio il titolo e l'ingresso dell'ordinanza (cfr. ad es. [RU 2008 5613](#)).

Sezione 5: Aggiunta di allegati

- 297 Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 65–69), la relativa formula dispositiva, posta sotto un'apposita cifra romana inserita nell'articolato dell'atto modificatore, recita⁷³:

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.

oppure

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati ... secondo la versione qui annessa.

⁷³ Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell'atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all'allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nell'atto modificatore.

Sezione 6: Modifica di allegati

298⁷⁴ Le modifiche degli *allegati* (cfr. n. marg. 65–69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se *occupano complessivamente meno di una pagina*;
- in un allegato all'atto modificatore, se *occupano complessivamente più di una pagina*.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

- in caso di *revisione totale* degli allegati:

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.

- in caso di *revisione parziale* degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

II
Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
...

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Australia, n. 5

5. Enti di certificazione:

...

→ [*RU 2011 2369](#)

⁷⁴ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

<i>Allegato 5a</i> (art. 10a)
Dati del FAI-PIS
<i>Titolo</i>
Dati del MEDIS FA
...

→ [RU 2018 641](#)

<i>Allegato 1a</i> (art. 4)
Dati del PISA
<i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»</i>
(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)
<i>Titolo 1.3, n. 25a</i>
<i>25a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i>
...

→ [*RU 2018 641](#)

Sezione 7: Nuova numerazione di allegati

299 Per rinumerare gli allegati si ricorre alla formula seguente:

L'ex allegato ... diventa allegato
--

Sezione 8: Evitare l'incastro di allegati

300⁷⁵ Per non pregiudicare l'intelligibilità delle modifiche occorre evitare di riunire in un unico atto normativo le modifiche di allegati di più atti normativi. In simili casi è preferibile *adottare simultaneamente più atti modificatori* distinti.

Se tuttavia, a titolo eccezionale, si intende integrare tutte le modifiche in un unico atto normativo, occorre assicurarsi che ogni allegato possa essere attribuito in modo univoco al rispettivo atto principale. I modelli da applicare sono i seguenti:

- per modifiche contenute nel titolo «Modifica di altri atti normativi», [RU 2019 2633](#);
- per modifiche nell'ambito di un atto mantello, [RU 2019 1257](#) e [1615](#).

Cfr. anche la regola generale di cui al n. marg. 69.

Sezione 9: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

301 Se la modifica di un atto normativo rende necessaria l'abrogazione di uno o più altri atti normativi, questa figura sotto un'apposita cifra romana; un'altra cifra romana è utilizzata per le modifiche di altri atti normativi. Se l'abrogazione o la modifica concerne più atti normativi, all'interno della rispettiva cifra romana questi sono distinti mediante cifre arabe. Cfr. inoltre n. marg. 44–52.

Sezione 10: Disposizioni finali

302 Sotto l'ultima cifra romana figurano le disposizioni finali (in particolare quella concernente l'entrata in vigore dell'atto modificatore), se del caso suddivise in capoversi (cfr. ad es. [RU 1999 386](#)).

Nei casi più semplici, la formula recita:

- per le leggi:

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- per le ordinanze:

II

La presente ordinanza entra in vigore il

Per i casi complessi cfr. n. marg. 55–64, 164–186 e 243–245.

⁷⁵ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

- 303 Le *disposizioni transitorie relative alle modifiche* vengono integrate nel corpo dell'articolato dell'atto da modificare, in uno o più articoli distinti; nell'atto modificatore figurano quindi sotto la medesima cifra romana prevista per le altre modifiche dell'atto. Le eventuali precedenti disposizioni transitorie non più applicabili possono essere «riscritte» (nuova versione di un articolo già esistente). Se invece le precedenti disposizioni transitorie sono ancora applicabili, quelle nuove sono aggiunte in un nuovo articolo (o eccezionalmente in un nuovo capoverso).

Nella rubrica e nella formulazione occorre esprimere il riferimento alla modifica in questione.

Esempio:

Art. 119a Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

¹ Le autorizzazioni per la fabbricazione o l'importazione di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017.

...

→ [*RU 2010 2229](#)

- 304 Eccezione al n. marg. 303: se nell'atto di base le disposizioni transitorie non sono integrate nel corpo dell'articolato, tale struttura va mantenuta immutata. Nell'atto modificatore le nuove disposizioni transitorie sono inserite sotto una cifra romana a parte recante il titolo «Disposizione(i) transitoria(e) della modifica del...» e figurante dopo le cifre dedicate all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi; nella RS le nuove disposizioni transitorie sono poste alla fine dell'atto normativo, con lo stesso titolo previsto nell'atto modificatore (cfr. ad es. [RU 2010 2965](#), cifra III / [RS 814.318.142.1](#)).
- 305 In un *atto mantello* (cfr. n. marg. 278) le disposizioni transitorie sono integrate negli atti cui si riferiscono (cfr. ad es. [RU 2011 1139](#), cifra I n. 2, art. 74c OSIA).
- 306 Se una modifica costituzionale chiesta in un'iniziativa popolare contiene una disposizione transitoria, nel testo sottoposto a votazione si aggiunge una nota in calce concernente la numerazione di tale disposizione. La nota ha il tenore seguente:

Art. 197 n. 9¹

9. Disposizione transitoria dell'art. ... (...)

...

¹ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Capitolo 4: Struttura e denominazione delle nuove disposizioni

307 Le disposizioni dell'atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali e quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.

307a⁷⁶Se un'iniziativa popolare concerne un'unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un'altra modifica in corso (ad es. un'altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all'unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d'intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. [FF 2019 5742](#).

308 Le *disposizioni intercalari* sono contrassegnate come segue:

- gli articoli, le unità di partizione e gli allegati intercalari, mediante una lettera minuscola in *corsivo* apposta immediatamente dopo il rispettivo numero (ad es. «art. 328a»; «Sezione 3b»; «Allegato 5a»);
- i capoversi, le lettere e i numeri intercalari, mediante numerali latini posti in apice («^{3quater}», «a^{bis}.», «2^{ter}.» ecc.).

Esempi:

Art. 3b, rubrica, nonché cpv. 1^{bis} e 2

Prezzi di costo di impianti di riferimento e remunerazione

^{1bis} Il tasso di remunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione.

² La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.

→ [*RU 2011 4067](#)

Art. 20 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

b^{bis}. gestisce per la Regia federale degli alcool un laboratorio di analisi dell'alcol;

→ [*RU 2011 4325](#)

⁷⁶ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

309 Casi particolari:

- gli articoli intercalari che in seguito a precedenti revisioni recano già numerali latini continuano di norma a essere contrassegnati con numerali latini («art. 262^{bis}», «art. 262^{ter}», «art. 262^{quater}» ecc.) dopo il numero dell'articolo;
- se occorre inserire un nuovo articolo, ad esempio tra due vigenti art. 65 e 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65a e il precedente art. 65a diventa l'art. 65a^{bis}; se è opportuno non modificare la numerazione dell'art. 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65 e il precedente art. 65 diventa l'art. 64a.

Esempio:

Art. 27a Ammissibilità delle modifiche costruttive

Le modifiche costruttive di impianti d'aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell'utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un'approvazione dei piani.

Art. 27a^{bis}

Ex art. 27a

Art. 27a^{bis} cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:

^{f^{bis}}. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempiute;

→ [*RU 2011 1139](#)

- 310 Se si inserisce un nuovo articolo all'inizio o alla fine di un'unità di partizione esistente (capitolo, sezione), occorre indicare (in corsivo) l'ubicazione del nuovo articolo rispetto a tale unità.

Esempi

- Inserimento alla fine dell'unità di partizione:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

- Inserimento all'inizio dell'unità di partizione:

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

– Inserimento di più articoli:

Inserire gli art. 5a–5d prima del / dopo il titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni all’obbligo di autorizzazione

...

Art. 5b ...

...

- 311 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione tra nuovi articoli o tra articoli esistenti, la formula in corsivo indica l’ubicazione del nuovo titolo come segue (per la modifica del titolo di un’unità di partizione cfr. n. marg. 325):

Titolo prima dell’art. ...

oppure, qualora la formula seguente permetta di indicare l’ubicazione del titolo con maggiore chiarezza:

Titolo dopo l’art. ...

- 312 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione immediatamente sopra o sotto uno o più titoli di unità di partizione esistenti, nell’atto modificatore occorre riportare tutti i titoli in questione.

Esempio:

Titolo prima dell’art. 3

Titolo 2: Traffico stradale

Capitolo 1: Disposizioni generali

→ [RU 2011 3467](#)

- 313 Per introdurre una nuova nota a piè di pagina occorre riportare per intero la disposizione in questione inserendo la nota nel punto desiderato, secondo le regole di cui al n. marg. 321.

Capitolo 5: Struttura delle disposizioni modificate

- 314 Le disposizioni dell’atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali e quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell’atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.

314a⁷⁷ Se un'iniziativa popolare concerne un'unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un'altra modifica in corso (ad es. un'altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all'unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d'intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. [FF 2019 5742](#).

315 Oltre alle modifiche, l'atto modificatore reca l'indicazione esatta, in caratteri *corsivi*, delle unità di partizione dell'atto di base interessate dalle stesse.

Esempio di modifica parziale di un articolo:

Art. 7 cpv. 2

² La Commissione ha sede a Zurigo.

Esempio di modifica integrale di un articolo:

Art. 6 Concessione dei contributi

¹ I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

² Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

→ [RU 2011 3467](#)

316 Se sono modificate soltanto singole parole di una disposizione, si riproduce per intero *l'unità di partizione più piccola* (capoverso, lettera, numero) alla quale appartengono (eccezione: «indicazioni generali» ai sensi del n. marg. 327).

317 Nel caso di modifiche di *atti normativi dell'Assemblea federale*, se un'unità di partizione è composta di più periodi di cui soltanto uno è modificato, ci si può limitare a riprodurre quest'ultimo, segnalandolo nell'indicazione metatestuale in corsivo; i periodi omessi sono sostituiti con puntini di sospensione.

Esempio:

Art. 28 cpv. 2, primo periodo

² In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...

→ [RU 2005 5427](#), n. 4

⁷⁷ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

- 318 Se sono modificati soltanto gli elementi di un'enumerazione, per maggiore chiarezza si cita per esteso anche la frase introduttiva (immutata); nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona tuttavia soltanto l'unità di partizione soggetta a modifica.

Esempio:

Art. 36 lett. e

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- e. riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

→ [RU 2011 2385](#)

- 319 Se però si modifica anche la frase introduttiva, occorre espressamente dichiararlo nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

Contrassegno di armi da fuoco
(art. 18a LArm)

¹ Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l'anno di fabbricazione.

→ [RU 2010 2827](#)

Se la modifica concerne soltanto la frase introduttiva, si riproduce unicamente quest'ultima e non gli elementi dell'enumerazione che la seguono.

Esempio:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:

→ [RU 2011 497](#)

Se la parte introduttiva si compone di più elementi (ad es. di un periodo e di una frase), questi sono integralmente riprodotti. In tal caso, l'indicazione metatestuale in corsivo recita «*parte introduttiva*».

320⁷⁸ ...

- 321 Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l'unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona l'unità di partizione precisando «*nota a piè di pagina*».

Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001².

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

→ [*RU 2010 5763](#)

- 322⁷⁹ Se la modifica parziale di un articolo concerne la rubrica (n. marg. 79) o il titolo marginale (n. marg. 81) lo si esplicita nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempi (cfr. anche il primo esempio di cui al n. marg. 319):

Art. 7, rubrica e cpv. 1

Durata dell'ammissione nel catalogo delle varietà

¹ Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.

→ [RU 2010 2327](#)

Art. 663b, titolo marginale

IV. Allegato

1. In generale

→ [RU 2006 2629](#)

- 323 Se la rubrica di un articolo contiene un rimando (cfr. n. marg. 240) e la modifica concerne la rubrica o il rimando, occorre riprodurre entrambi gli elementi (rubrica e rimando); nell'indicazione metatestuale in corsivo si utilizza l'espressione «*rubrica*». La stessa regola si applica per analogia ai titoli delle unità di partizione superiori all'articolo (quali le sezioni) contenenti rimandi (in tal caso ci si avvale dell'indicazione in corsivo «*Titolo prima dell'art. ... / dopo l'art. ...*»).

⁷⁸ N. marg. abrogato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁷⁹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

Esempio:

Art. 20, rubrica

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche
(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

→ [RU 2010 2827](#)

- 324 Se si *modificano parti essenziali di un articolo*, quest'ultimo è riprodotto per intero nella nuova versione, con la sua rubrica. Per le modifiche di atti legislativi dell'Assemblea federale si può eccezionalmente derogare a questa regola.
- 325⁸⁰ Se si modifica il titolo di un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), nell'indicazione metatestuale in corsivo si indica l'ubicazione dello stesso con la formula di cui al n. marg. 311. Se il titolo da modificare è preceduto o seguito da uno o più titoli di altre unità di partizione, nell'atto modificatore si riportano tutti i titoli in questione (cfr. n. marg. 312).
- 326 Se si modificano tutti gli articoli contenuti in un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), si riproduce sempre anche il titolo di quest'ultima, unitamente alla relativa indicazione metatestuale in corsivo.
- 327⁸¹ Se *in più punti* di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un'*indicazione generale*, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l'ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle disposizioni riprodotte per esteso nell'atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell'indicazione generale).

Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell'espressione o della parte di periodo in questione, nell'indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ordinanza»; in caso contrario, nell'indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse.

⁸⁰ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

⁸¹ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

Esempi:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituito con «UFAC».

Sostituzione di espressioni

¹ *Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».*

² *In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito con «...».*

- 328 Se del caso, nell'indicazione generale si precisa che occorre provvedere anche alle *modifiche grammaticali* (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla sostituzione delle espressioni.

Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutto il regolamento, eccettuato l'articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».

→ [*RU 2009 741](#)⁸²

- 329 Qualora l'utilizzazione dell'indicazione generale causi problemi d'interpretazione (ad es. ambiguità dei riferimenti pronominali all'interno di un capoverso in seguito al cambiamento del genere grammaticale), le singole disposizioni interessate vanno modificate separatamente e riprodotte per esteso nel corpo dell'atto modificatore.
- 330 Più indicazioni generali sono strutturate in capoversi (cfr. il secondo esempio di cui al n. marg. 327).
- 331 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS (art. 12 LPubl e art. 20 OPubl):
- le designazioni di unità amministrative (sia in caso di mero cambiamento della denominazione sia in caso di trasferimento di competenze e di riorganizzazioni; cfr. n. marg. 152);
 - i rimandi ad altri atti normativi;
 - gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.

Questo tipo di modifiche può tuttavia anche essere effettuato mediante un atto modificatore (ad es. con un'indicazione generale) (cfr. ad es. [RU 2009 6921](#)).

⁸² L'esempio concerne un regolamento trasformato in ordinanza nell'ambito della modifica in questione.

L'ufficio o il dipartimento competente comunica al CPU le modifiche da effettuare in modo informale in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 LPubl.

332 Talvolta l'introduzione di nuove disposizioni o l'abrogazione di norme vigenti rende necessari lievi adeguamenti formali di disposizioni non direttamente interessate dalla modifica in questione. Per esempio:

- a un articolo sinora privo di capoversi è aggiunto un capoverso 2; la disposizione esistente diventa il capoverso 1 e deve quindi essere numerata di conseguenza (inserimento dell'indicazione «¹»);
- se a un'enumerazione viene aggiunto o levato un elemento, occorre modificare i segni d'interpunzione (cfr. n. marg. 84); ciò rende inoltre necessario lo spostamento di un'eventuale congiunzione «e» od «o» posta in coda al penultimo elemento dell'enumerazione (n. marg. 86).

Questi e altri adeguamenti simili non sono espressamente disposti nell'atto modificatore; sono operati d'ufficio dal CPU. La nuova numerazione di disposizioni e titoli deve invece sempre essere espressamente indicata nell'atto modificatore (cfr. n. marg. 309).

333⁸³ Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non interessate s'inserisce (in vece del testo della disposizione) l'indicazione metatestuale in corsivo «*Concerne soltanto il testo ... / i testi ... e ...*»⁸⁴, conformemente agli esempi seguenti:

Art. 7
Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 7, 9 e 12
Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 6 cpv. 3
³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 6 cpv. 1 e 3
¹ e ³ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 8 cpv. 2 e 3
² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁸³ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁸⁴ In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.

Art. 3 cpv. 2 lett. c e d

² Essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti, segnatamente:

- c. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- d. mediante la trasmissione di informazioni.

Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

³ Il Consiglio federale disciplina:

- b. i servizi speciali che i sottufficiali e gli ufficiali devono prestare;

Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l'enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell'esempio seguente:

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

³ La notifica contiene le indicazioni seguenti:

- c. il nome commerciale del prodotto;

334⁸⁵ Per prorogare la durata di validità di un atto normativo sino a una data determinata, si completa la corrispondente disposizione con un nuovo capoverso formulato conformemente all'esempio seguente:

Art. 5 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

→ [RU 2004 445](#)

334a⁸⁶ Per prorogare la durata di validità di un atto normativo per un tempo indeterminato, si completa la corrispondente disposizione con un nuovo capoverso formulato conformemente all'esempio seguente:

Art. 5 cpv. 5

⁵ Con effetto dal 1° gennaio 2008, la validità della presente legge non è più limitata nel tempo.

→ [*RU 2008 309](#)

Capitolo 6: Abrogazione di disposizioni

335 Le abrogazioni di singole disposizioni sono considerate modifiche (cfr. n. marg. 270).

⁸⁵ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁸⁶ N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

336 Il termine «stralciare» è utilizzato soltanto nei paragrammi dell'Assemblea federale e nei pareri del Consiglio federale concernenti iniziative parlamentari per indicare che una proposta di modifica formulata nel corrispondente disegno o progetto di legge (segnatamente anche una proposta di abrogazione di una disposizione) è respinta.

337⁸⁷ Se si abroga una singola unità di partizione (articolo, capoverso, lettera, numero o trattino) oppure la rubrica di un articolo, sotto la designazione dell'elemento in questione – riportata in caratteri corsivi – si scrive (pure in corsivo) l'indicazione «*Abrogato*» (con la maiuscola), accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento. Se si abroga un articolo, questo è citato soltanto con il suo numero, senza rubrica o titolo marginale. Se si abroga una lettera, un numero o un trattino, non si riproduce la frase introduttiva.

Esempi:

Art. 15
Abrogato

Art. 21 cpv. 2 lett. c
Abrogata

Art. 42, rubrica
Abrogata

Art. 58, rubrica e cpv. 3
Abrogati

In caso di abrogazione di un articolo, nell'atto normativo modificato (ossia nella versione aggiornata della RS) il testo figurante sotto il numero dell'articolo abrogato è rimosso. Senza esplicita dichiarazione contraria nell'atto modificatore (RU), la numerazione degli articoli seguenti resta immutata.

Tali regole si applicano per analogia all'abrogazione di capoversi, lettere e numeri.

338⁸⁸ Se all'interno del medesimo articolo alcuni elementi (rubrica, capoverso, lettera, ecc.) sono modificati e altri abrogati, ambedue le operazioni sono raggruppate sotto un'unica indicazione metatestuale in corsivo; nel corpo del testo, gli elementi abrogati sono segnalati con l'indicazione «*Abrogato*», accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.

⁸⁷ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

⁸⁸ Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

Esempi:

Art. 57 cpv. 1 e 3

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h della legge sulle banche e non sono compensati secondo l'articolo 37b della legge sulle banche.

³ *Abrogato*

→ [*RU 2011 3931](#)

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

^{3bis} Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

→ [RU 2011 1167](#)

Art. 88, rubrica e cpv. 3

Abrogata

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

- 339 Se si abrogano più disposizioni e tra la prima e l'ultima non ne sono aggiunte né modificate altre, tutte le disposizioni abrogate sono menzionate in un'unica indicazione metatestuale:

Art. 15, 16 cpv. 1 e 18

Abrogati

- 340 Se si abroga un'intera unità di partizione superiore all'articolo (ad es. sezione, capitolo), l'indicazione metatestuale è formulata conformemente all'esempio seguente:

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)

Abrogata

→ [RU 2011 3323](#)

- 341 Se invece occorre abrogare soltanto il titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo, lo si indica nel modo seguente:

Titolo prima dell'art. ...
Abrogato

- 342 L'abrogazione di un allegato è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente (in analogia all'aggiunta di un allegato, cfr. n. marg. 297):

II
L'allegato ... è abrogato.

II
Gli allegati ... e ... sono abrogati.

- 343 Per l'abrogazione di uno o più atti normativi in un atto modificatore si usano le formule seguenti:

II
La legge federale del ...¹ su ... è abrogata.

¹ RU ..., ..., ...

II
Sono abrogate:
1. la legge federale del ...¹ su ...;
2. la legge federale del ...² su ...;
3. la legge federale del ...³ su

¹ RU ..., ..., ...

² RU ..., ..., ..., ..., ...

³ RU ..., ..., ..., ...

Capitolo 7: Atti abrogatori

Sezione 1: Abrogazione d'interi atti normativi: in generale

- 344 Un atto normativo può essere abrogato da:
1. una disposizione di un nuovo atto normativo (cfr. n. marg. 49 e 50);
 2. una disposizione di un atto modificatore (cfr. n. marg. 343);
 3. un atto abrogatorio speciale (cfr. infra n. marg. 345–349).

Per il caso particolare della sospensione cfr. n. marg. 279 e 280.

Sezione 2: Struttura degli atti abrogatori

- 345 L'atto normativo col quale si dispone semplicemente l'abrogazione di *un altro atto normativo* reca – sotto il titolo dell'atto da abrogare – l'indicazione «Abrogazione del ...», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l'indicazione «Modifica del ...», cfr. n. marg. 282). Il disposto enuncia l'abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico.
- 346 Per quanto concerne il contenuto della nota a piè di pagina relativa all'atto normativo da abrogare cfr. n. marg. 49.
- 347 Per quanto concerne la struttura ci si attiene all'esempio seguente:

**Ordinanza
sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo
per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)**

Abrogazione del 30 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Articolo unico

L'ordinanza del 4 marzo 1996¹ sulla progressione a freddo è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

30 giugno 2010

Leuthard

Casanova

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris

La cancelliera della Confederazione, Corina

¹ RU 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791

→ [RU 2010 3217](#)

- 348 L'atto normativo che dispone l'abrogazione di *più atti normativi* lo specifica nel suo titolo (ad es. «Ordinanza sull'abrogazione di atti normativi concernenti ...») (cfr. ad es. [RU 2009 6433](#)). Anche in questo caso è di regola sufficiente un articolo unico che elenca (*con numeri*) gli atti normativi da abrogare.

- 349 Se sono necessarie disposizioni transitorie, si segue il modello indicato qui appresso:

<p>Ordinanza su ...</p> <p>Abrogazione del 2 maggio 2012</p> <hr/> <p><i>Il Consiglio federale svizzero</i> <i>ordina:</i></p> <p>I L'ordinanza del ...¹ su ... è abrogata.</p> <p>II</p> <p><i>Disposizione transitoria dell'abrogazione del 2 maggio 2012</i> Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013.</p> <p>III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.</p> <p>¹ RU ..., ..., ...</p>
--

Durante la validità delle disposizioni transitorie, nella RS restano il titolo e l'ingresso dell'atto abrogato, nonché le disposizioni transitorie, ma non il testo dell'atto; una nota rimanda all'ordinanza di abrogazione. Scaduta la validità delle disposizioni transitorie, l'atto è definitivamente tolto dalla RS, senza segnalazione nella RU.

Titolo 3: Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874

- 350 Se si modifica una legge federale il cui ingresso rinvia ancora alle *disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874*, tale rimando va sostituito con il rimando alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Per la modifica dell'ingresso cfr. n. marg. 295.

Nel messaggio che accompagna il disegno di legge o, in caso d'iniziativa parlamentari, nel rapporto elaborato dalla commissione competente a sostegno del progetto di legge va specificato a quali disposizioni della Costituzione del 1874 corrispondono le disposizioni della Costituzione del 1999 citate nell'ingresso.

Titolo 4: Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale

Capitolo 1: In generale

- 351 L'articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall'Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell'articolo 163 Cost. L'Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvedere all'adeguamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale.
- 352 La precedente forma del decreto federale di obbligatorietà generale non corrisponde semplicemente a una delle forme attuali, poiché recepiva sia norme di diritto limitate nel tempo e sottostanti a referendum sia norme di diritto non sottostanti a referendum. Occorre dunque esaminare in ogni singolo caso quale forma scegliere. Se il decreto sottostava a referendum, occorre avvalersi della forma della legge federale, altrimenti di quella dell'ordinanza dell'Assemblea federale.

Capitolo 2: Revisione totale

- 353 In caso di revisione *totale* di un decreto federale di obbligatorietà generale, occorre usare una delle forme attuali (legge federale o ordinanza dell'Assemblea federale); il decreto di obbligatorietà generale è abrogato nelle disposizioni finali del nuovo atto.

Capitolo 3: Revisione parziale

Sezione 1: Titolo dell'atto modificatore

- 354 In caso di revisione *parziale* di un decreto federale di obbligatorietà generale, il titolo dell'atto modificatore è formulato conformemente agli esempi seguenti:
- Decreto federale di obbligatorietà generale sottostante a referendum

**Legge federale
che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio
economico**

del 23 giugno 2006

→ [RU 2006 4301](#)

– Decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum

**Ordinanza dell'Assemblea federale
che modifica il decreto federale relativo
al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari**

del 17 giugno 2005

→ [RU 2005 2517](#)

Sezione 2: Struttura dell'atto modificatore

355 Nell'atto modificatore occorre adeguare il titolo del decreto federale alla nuova forma dell'atto (cfr. n. marg. 293 e 294).

Esempio:

**Legge federale
che modifica il decreto federale a sostegno
di cambiamenti strutturali nelle aree rurali**

del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 21 marzo 1997² a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali è modificato come segue:

Titolo

Legge federale
a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali

¹ FF 2006 221

² RS 901.3

→ [RU 2006 4297](#)

356 Se necessario, l'ingresso è adeguato (cfr. segnatamente n. marg. 350).

357 In tutto l'atto normativo il termine «decreto» è sostituito – ad esempio mediante un'indicazione generale (cfr. n. marg. 327–330) – con il termine «legge» o «ordinanza».

358 È eccezzuata la disposizione concernente il referendum e l'entrata in vigore, nella quale si mantiene il termine «decreto»; in nota si indica tuttavia la nuova forma dell'atto (cfr. n. marg. 313 e 321).

Esempio:

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto¹, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1989² concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

² Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

¹ Ora: ordinanza dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101)

² RS 172.121

→ [*RU 2001 3195](#)

Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze

1. Titolo principale

Il titolo è quanto più possibile conciso; è formulato come segue, a seconda del caso specifico:

Ordinanza sugli emolumenti del / della / per il / in materia di / nell'ambito di / per l'esecuzione di / ...
--

Esempi:

- Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (*[RU 2005 2603](#))
- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri ([RU 2007 5561](#))
- Ordinanza del 22 giugno 2006 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ([RU 2006 3681](#))
- Ordinanza del 29 novembre 2002 sugli emolumenti in materia d'adozione internazionale (*[RU 2002 4158](#))
- Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile ([RU 1999 3480](#))

Per il titolo non possono essere utilizzate designazioni del tipo «tariffa degli emolumenti», «tariffa» ecc.

2. Titolo abbreviato

Il titolo abbreviato consta dei seguenti elementi, a seconda del caso specifico:

«Ordinanza sugli emolumenti dell' ...» + abbreviazione dell'Ufficio

«Ordinanza sugli emolumenti» + abbreviazione della legge

«Ordinanza sugli emolumenti» + settore interessato

Esempi:

- Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM (*[RU 2005 2603](#))
- Ordinanza sugli emolumenti LStr ([RU 2007 5561](#))
- Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici ([RU 2006 3681](#))

- Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici ([RU 2005 2869](#))
- Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni ([RU 2005 5433](#))

3. Abbreviazione

L'abbreviazione del titolo consta dei seguenti elementi, a seconda del caso specifico:

«OEm-» + abbreviazione dell'Ufficio

«OEm-» + abbreviazione della legge

«OEm-» + abbreviazione del settore interessato

Esempi:

- OEm-UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; [RU 2006 2639](#))
- OEm-LCart (legge sui cartelli; [RU 2006 2637](#))
- OEm-BDTA (banca dati sul traffico di animali; [RU 2006 2705](#))

4. Ingresso

Nell'ingresso si indica la base legale che autorizza l'organo che emana l'ordinanza ad adottare disposizioni in materia di emolumenti (cfr. ad es. [RU 2007 5561](#), che rimanda a [RU 2007 5437](#), art. 123 cpv. 2). Se l'ordinanza concerne emolumenti per decisioni e prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale per le quali non esiste una base legale specifica, nell'ingresso si cita l'articolo 46a capoversi 1 e 2 LOGA.

5. Articoli iniziali delle ordinanze sugli emolumenti

Di norma le ordinanze sugli emolumenti iniziano con gli articoli seguenti:

Art. 1 Oggetto [*oppure*: Oggetto e campo d'applicazione]

La presente ordinanza disciplina

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹ sugli emolumenti.

Art. 3 Assoggettamento

Chi ... deve pagare un emolumento.

¹ RS 172.041.1

6. Rimando all'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)

6.1 In un'ordinanza che concerne specificamente gli emolumenti

Il rimando all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm, [RS 172.041.1](#)) è inserito in un articolo distinto situato all'inizio dell'ordinanza (di regola nell'art. 2, ossia dopo l'articolo sull'oggetto).

Esempio:

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹ sugli emolumenti.

¹ RS 172.041.1

In tal modo, il carattere complementare dell'OgeEm traspare sin dall'inizio.

6.2 In un'ordinanza che non concerne specificamente gli emolumenti

Se l'ordinanza non ha come oggetto unico o principale gli emolumenti ma vi dedica soltanto un articolo, il rimando all'OgeEm può essere inserito alla fine dello stesso.

Esempio:

Art. ... Emolumenti

¹ Chi ... deve pagare un emolumento.

^{2-X} [...]

^Y Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹ sugli emolumenti.

¹ RS 172.041.1

7. Formulazioni usuali

Per un emolumento forfetario:

... l'emolumento ammonta a ... franchi per [ogni] ...

Per un emolumento calcolato in funzione del dispendio di tempo:

¹ Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

² La tariffa oraria ammonta a ... franchi.

oppure

La tariffa oraria ammonta a ...-... franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste al personale incaricato.

Per un emolumento calcolato entro una determinata forbice in funzione del dispendio di tempo:

... l'emolumento è calcolato in base al tempo impiegato, entro un minimo di ... e un massimo di ... franchi.

Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino

1. Scopo e oggetto del presente allegato

Il presente allegato intende definire una prassi uniforme per quanto riguarda la forma degli atti normativi che recepiscono e traspongono nel diritto svizzero gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. La soluzione proposta muove da due esigenze primarie: assicurare la leggibilità e la chiarezza dei testi e garantire la certezza del diritto.

In particolare, l'allegato si occupa dei temi seguenti:

- la citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino (n. 3 e 4)
- la citazione di singoli Accordi di associazione a Schengen/Dublino (n. 5)
- l'uso delle forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino» (n. 6)
- la forma degli allegati che elencano gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino (n. 7)
- i modelli cui riferirsi per i titoli da assegnare agli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino (n. 8)
- i modelli cui riferirsi per redigere i decreti federali (n. 9)

A complemento del presente allegato, va inoltre tenuto conto del manuale «Verfahren der Erarbeitung, Übernahme und Umsetzung von Weiterentwicklungen des Schengen/Dublin-Besitzstands. Leitlinien für die Projektverantwortlichen in den Fachämtern» («Procédure d'élaboration, de reprise et de mise en oeuvre des développements de l'acquis de Schengen/Dublin. Guide destiné aux responsables de projet au sein des offices»), edito dall'Ufficio federale di giustizia (UFG)⁸⁹.

2. Osservazioni preliminari

La Svizzera e l'UE/CE hanno concluso due accordi principali relativi a Schengen e Dublino, i quali sono spesso designati con i titoli abbreviati «Accordo di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordo di associazione alla normativa di Dublino» o con le corrispondenti abbreviazioni «AAS» e «AAD» (cfr. il messaggio sugli «Accordi bilaterali II», [FF 2004 5273, 5288](#)).

⁸⁹ <http://intranet.bj.admin.ch> > Dokumentation > Koordination Schengen/Dublin > Leitfaden (disponibile soltanto in tedesco e francese).

Ai due accordi principali si sono aggiunti i seguenti accordi e protocolli, giuridicamente connessi con il relativo accordo principale:

- l'Accordo con l'Islanda e la Norvegia concernente Schengen e Dublino;
- l'Accordo con la Danimarca concernente Schengen;
- il Protocollo all'AAD riguardante la Danimarca;
- i Protocolli concernenti l'adesione del Liechtenstein all'AAS e all'AAD.

Per citare un insieme di accordi si ricorre di norma ai titoli abbreviati «gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino». Se al singolare il titolo abbreviato designa dunque un unico accordo, al plurale indica un insieme di accordi.

Di conseguenza, occorre che sia chiaro a quale oggetto s'intende rimandare (accordo principale o insieme di accordi). Le regole di citazione cui attenersi sono le seguenti:

- utilizzare il *titolo abbreviato* per un insieme di accordi:
i titoli abbreviati «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» designano l'insieme di Accordi relativi rispettivamente a Schengen e a Dublino. Quanto alle modalità di citazione cfr. n. 3 e 4;
- utilizzare l'*abbreviazione* per un accordo principale:
se si intende fare riferimento unicamente all'Accordo principale si utilizza l'abbreviazione «AAS» o «AAD», introducendola alla prima occorrenza. Quanto alle modalità di citazione cfr. n. 5.3.

3. Citazione di un insieme di Accordi in una legge

3.1 Nell'ingresso

Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo ... della Costituzione federale¹;
in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

...

¹ RS 101

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

³ FF ...

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

3.2 In un articolo

Se nell'ingresso non è necessario rimandare agli Accordi di associazione, ma in un articolo se ne menziona il titolo abbreviato, un capoverso di detto articolo rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

⁴ Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.

⁵ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.

→ [*RU 2008 5407](#), art. 2

In merito alla struttura dell'allegato cfr. n. 7.

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato (cfr. l'esempio di cui al n. 4.2).

4. Citazione di un insieme di Accordi in un'ordinanza

4.1 Nell'ingresso

Nell'ingresso di un'ordinanza non si rimanda agli Accordi di associazione; si rinvia unicamente al diritto interno (ossia, di norma, alla relativa base legale).

4.2 In un articolo

Se in un articolo si menziona il titolo abbreviato, un apposito capoverso rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

² La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.

³ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.

→ [*RU 2008 5441](#)

In merito alla struttura dell'allegato cfr. n. 7.

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato.

Esempio:

² L'UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti secondo [...] gli Accordi di associazione alle normative di Schengen¹ e di Dublino².

¹ Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 1.

² Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 2.

→ [*RU 2008 5421](#), cifra I n.1 art. 20

5. Citazione dei singoli Accordi

5.1 Regole applicabili

Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il riferimento alla RS.

5.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi

I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. 7.

5.3 Citazione di uno degli Accordi principali (AAS o AAD)

Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione

(«AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. 2). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

6. Altre regole

6.1 «Stati vincolati da un accordo di associazione»

Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

6.2 Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»

Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34–36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all'allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).

Esempio:

Art. 40 cpv. 1 e 4

¹ Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

⁴ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 3.

Art. 41 cpv. 1

¹ Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

Art. 46 cpv. 1

¹ Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

→ [*RU 2008 5525](#)

7. Struttura dell'allegato

7.1 Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Per gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

Allegato
(art. 4 cpv. 2^{bis})

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011⁶ tra L'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁴ RS 0.362.31

⁵ RS 0.362.1

⁶ RS 0.362.11

⁷ RS 0.362.32

⁸ RS 0.362.33

⁹ RS 0.362.311

7.2 Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Per gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

Allegato 4
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁶² RS 0.142.392.68
⁶³ RS 0.362.32
⁶⁴ RS 0.142.393.141
⁶⁵ RS 0.142.395.141

7.3 Accordi di associazione a entrambe le normative

Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. 7.1 e 7.2 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. [RU 2008 5421 5434](#)).

8. Titolo degli scambi di note

Per quanto attiene alla struttura degli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac occorre rifarsi ai relativi modelli pubblicati nel manuale dell'UFG⁹⁰.

⁹⁰ <http://intranet.bj.admin.ch/> > Dokumentation > Koordination Schengen/Dublin > [Übernahme und Umsetzung von Weiterentwicklungen](#) (disponibile soltanto in tedesco e francese).

Per la formulazione del *titolo* degli scambi di note che devono essere pubblicati nella RU occorre attenersi ai principi illustrati qui di seguito⁹¹.

Lo sviluppo dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac va in linea di principio citato riproducendo il titolo ufficiale completo, senza tuttavia menzionare l'organo che ha emanato l'atto normativo e la data di adozione dello stesso.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2010/555/UE del Consiglio, del 4 novembre 2010, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Titolo dello scambio di note:

**Scambio di note del 25 agosto 2010
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/555/UE che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune
relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Se il titolo completo di uno sviluppo dell'acquis è di lunghezza e complessità tali da pregiudicare la leggibilità dello scambio di note e da renderne difficoltosa la citazione in altri atti normativi del diritto interno, d'intesa con l'UFG e la CaF si conia un titolo breve. Il titolo deve tuttavia permettere di identificare con sufficiente precisione lo scambio di note in questione, così da evitare rischi di confusione con scambi di note simili. Per questa ragione è necessario precisare in ogni caso la tipologia dell'atto, il suo numero e il suo contenuto essenziale.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129

⁹¹ Con l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, è venuta meno la distinzione tra *Comunità europea* e *Unione europea*; a partire da tale data si parla infatti unicamente di *Unione europea*. La distinzione permane tuttavia valida per gli atti e gli scambi di note adottati o conclusi prima del 1° dicembre 2009.

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 24 ottobre 2008

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2075](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire espressamente menzionato nel titolo dell'atto), si può utilizzare tale titolo conformemente alle regole di cui al n. marg. 134. In tal caso, alla fine del titolo dello scambio di note occorre indicare tra parentesi il tipo di atto e il suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 21 agosto 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2073](#)

Se l'atto normativo dell'UE da recepire modifica un atto dell'UE già recepito, tale circostanza deve risultare dal titolo dello scambio di note. In linea di principio, occorre in tal caso indicare il numero dell'atto dell'UE modificato.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

→ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 16 maggio 2011

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2011 2341](#)

Se l'atto dell'UE modificato dispone di un titolo breve, si può tuttavia omettere l'indicazione del suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 29 maggio 2011

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 955/2011 che modifica il codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

9. Struttura formale dei decreti federali

La struttura formale dei decreti federali è retta dai n. marg. 187–232. Occorre inoltre tenere conto delle particolarità illustrate qui appresso.

9.1 Titolo del decreto federale

9.1.1 Approvazione di uno scambio di note

Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito.

L'atto dell'UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»⁹²). Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213).

⁹² Per gli atti normativi emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE».

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2009 6915](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest'ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell'atto.

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2009

Se l'atto normativo dell'UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell'atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135).

Esempio:

Decreto federale

che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 18 giugno 2010

→ [*RU 2010 5925](#)

A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale

«Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE».

La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note ...» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note ... e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge ...)» (cfr. n. marg. 197).

9.1.2 Approvazione di più scambi di note

Se con un unico decreto federale si approvano più scambi di note, non è opportuno menzionare nel titolo del decreto (secondo le regole di cui al n. 9.1.1) tutti gli scambi di note interessati. In tal caso occorrerà nondimeno concordare con l'UFG e la CaF una soluzione *ad hoc* affinché sia garantito che il titolo sia sufficientemente preciso ed eloquente.

Il titolo del decreto federale potrebbe ad esempio essere formulato come segue:

Decreto federale

che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'adeguamento del sistema d'informazione Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2008

→ [*RU 2008 5111](#)

9.2 Tenore della disposizione che approva gli scambi di note

9.2.1 Approvazione di uno scambio di note

La disposizione che sancisce l'approvazione di *un unico* scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di atti normativi dell'UE che sviluppino l'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac deve riprodurre il titolo esatto dello scambio di note (cfr. n. marg. 213). È formulata conformemente al modello seguente:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 1° aprile 2009¹ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (regolamento [UE] n. 562/2009) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹ RS ...; RU 2009 ...

² RS 0.362.31

9.2.2 Approvazione di più scambi di note

La disposizione che sancisce l'approvazione di *più* scambi di note è formulata conformemente all'esempio seguente:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 21 agosto 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008);
- b. lo scambio di note del 24 ottobre 2008⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

³ RS 0.362.380.030; RU 2010 2073

⁴ RS 0.362.380.031; RU 2010 2075

⁵ RS 0.362.31

→ *[RU 2010 2063](#)

9.2.3 Indicazione della fonte

La nota prevista nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale indica il riferimento alla RS e alla RU dello scambio di note. Il riferimento alla GU dell'atto dell'UE recepito non viene per contro riportato nel decreto; è indicato (in un'apposita nota a piè di pagina) soltanto al momento della pubblicazione dello scambio di note (cfr. ad es. [RU 2009 4589](#), nota 4).

9.3 Referendum ed entrata in vigore

Per il tenore della clausola di referendum cfr. n. marg. 226–228.

Se nel decreto federale è inclusa una legge, questa non contiene nessuna disposizione sul referendum e sull'entrata in vigore (cfr. n. marg. 229).

Struttura dei decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero un trattato internazionale (art. 141a Cost.)

1. Trasposizione mediante adozione o modifica di una legge

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo ...

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del ...³ tra ... e ... concernente ... è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

[Formula 1: adozione di una nuova legge]

Art. 2

La legge [federale] sul ... di cui all'allegato è adottata.

[Formula 2: modifica di una legge]

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

[Formula 3: modifica di più leggi]

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

[Formula 4: adozione di una nuova legge e modifica di una o più leggi]

Art. 2

Sono adottate la legge federale sul ... di cui all'allegato 1 e la modifica della legge federale / delle leggi federali di cui all'allegato 2.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

[Formula 1: adozione di una nuova legge]

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

[Formula 2: modifica di una legge]

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

[Formula 3: modifica di più leggi]

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

[Formula 4: adozione di una nuova legge e modifica di una o più leggi]

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato 1 e della modifica della legge federale / delle leggi federali di cui all'allegato 2.

¹ RS 101

² FF ...

³ ...

**Legge federale
sul ...**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli ... della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

...

¹ RS 101

² FF ...

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del ...¹ sul ... è modificata come segue:

...

¹ RS ...

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del ...¹ sul ...

...

2. Legge federale del ...² sul ...

...

¹ RS ...

² RS ...

2. Trasposizione mediante modifica della Costituzione federale

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo ...

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del ...³ tra ... e ... concernente ... è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della Costituzione federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

¹ RS 101

² FF ...

³ ...

Modifica della Costituzione federale

La Costituzione federale è modificata come segue:

...

Esempio di nuovo atto normativo

Il presente esempio illustra le regole più importanti delle DTL. A tal fine è stato modificato rispetto alla versione pubblicata in RU 2012 3143.

DTL (n. marg.)	
3–9	Ordinanza
	sul sostegno al Servizio sanitario apicolo
14–20	(OSSA)
21	del 23 maggio 2012
	<hr/>
in generale: 22–29	<i>Il Consiglio federale svizzero,</i>
LF: 161, 162;	visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966 ¹ sulle epizoozie;
DF: 201–209;	visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 ² sull'agricoltura,
O: 235–237	<i>ordina:</i>
30–40, 70–76	Sezione 1: Disposizioni generali
77–81	Art. 1 Oggetto
34–36	La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).
	Art. 2 Servizio sanitario apicolo
82	¹ Il SSA è un'organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica.
	² I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.
41	Sezione 2: Compiti
	Art. 3 Principi
82–91	¹ Il SSA promuove:
	a. lo sviluppo e il mantenimento di colonie di api sane;
	b. la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.
	² Esso sostiene le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.

DTL (n. marg.)	
	¹ RS 916.40 ² RS 910.1
34–36 152, 92	<p>Art. 4 Piano sanitario</p> <p>¹ D'intesa con il Centro di ricerche apicole (CRA) della stazione di ricerca Agroscope e previa consultazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) e delle autorità cantonali competenti, il SSA elabora un piano sanitario per l'apicoltura in Svizzera. Il piano comprende in particolare la prevenzione, il riconoscimento e la cura delle malattie delle api.</p> <p>² Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.</p> <p>³ Esso informa i suoi membri in merito al contenuto del piano sanitario.</p>
83–91	<p>Art. 5 Consulenza</p> <p>¹ Il SSA fornisce consulenza alle associazioni di apicoltura, agli apicoltori e alle autorità cantonali competenti. Svolge in particolare i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gestisce un servizio di consulenza; b. fornisce consulenza sul posto nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api o di colonie di api; c. pubblica informazioni tecniche. <p>² Esso informa periodicamente in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alle misure intese a promuovere la salute delle api; b. all'impiego corretto di medicinali veterinari e di altre sostanze ausiliarie; c. alle modifiche della legislazione concernenti l'apicoltura. <p>...</p>
80 92	<p>Sezione 3: Accordo di prestazione</p> <p>Art. 9</p> <p>L'UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido al massimo quattro anni. L'accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l'importo annuo massimo dell'aiuto finanziario della Confederazione.</p>
86	<p>Sezione 4: Finanziamento</p> <p>Art. 10 Condizioni per l'aiuto finanziario della Confederazione</p> <p>¹ La Confederazione versa l'aiuto finanziario al SSA soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il SSA riscuote contributi dai membri; b. il SSA richiede per servizi particolari rimborsi per la copertura dei costi; e c. la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confederazione. <p>² La partecipazione di un Cantone è calcolata in base alla quota degli apiari presenti sul suo territorio rispetto agli apiari presenti sul territorio svizzero.</p> <p>...</p>

DTL (n. marg.)	
42-64 80 55, 62, 63	Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

Esempio di atto modificatore

Il presente esempio, in parte ritoccato, illustra le regole più importanti delle DTL.

DTL (n. marg.)	
3–9, 282	Ordinanza
	sugli esplosivi
10–20	(OEspl)
282	Modifica del 21 settembre 2012
	<hr/>
286–288	<i>Il Consiglio federale svizzero</i>
	<i>ordina:</i>
289–291	I
103–112	L'ordinanza del 27 novembre 2000 ¹ sugli esplosivi è modificata come segue:
309	<i>Art. 1a cpv. 2</i>
314–334	² L'elenco delle equivalenze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle direttive 2007/23/CE ² e 2008/43/CE ³ figura nell'allegato 15.
69, 77, 82	
	<i>Art. 4</i>
333	<i>Concerne soltanto il testo francese</i>
325	<i>Titolo prima dell'art. 24</i>
72–74	Capitolo 2: Pezzi pirotecnici
	<i>Art. 34</i>
337	<i>Abrogato</i>
322	<i>Art. 90, rubrica</i>
	Imballaggi di spedizione e contenitori
124–151	¹ RS 941.411
	² Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, versione della GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.
	³ Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli

DTL (n. marg.)	
	esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18.
53, 303 96-101	<i>Art. 119b</i> Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012 I requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21 e 23 e all'allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 2013. I requisiti di cui all'allegato 14 numero 2 capoverso 3 e numeri 12 e 13 devono tuttavia essere soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.
290 297-299, 65-69	II ¹ L'allegato 3 è abrogato. ² Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 12a e 16 secondo la versione qui annessa. ³ L'allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa. ⁴ L'allegato 15 è modificato secondo la versione qui annessa. ⁵ L'ex allegato 16 diventa allegato 17.
290 302	III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.
246	21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova ...
65-69, 93-95	<i>Allegato 14</i> (art. 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1)
	Classificazione dei pezzi pirotecnici
94	1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1.1 Categoria T1 Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale ridotto. 1.2 Categoria T2 Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi. 1.3 Categoria P1

DTL (n. marg.)	
	<p>Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto.</p> <p>...</p>

Indice analitico⁹³

abbreviazione:

- di una legge o di un’ordinanza:
 - regole generali 14–20, 282, 293
 - aggiunta 294
 - modifica 294
 - utilizzazione 34–36, 107
- di un’ordinanza sugli emolumenti all. 1 n. 3
- di un’ordinanza sull’organizzazione di un dipartimento 18
- di un’unità amministrativa 6, 12, 34–36, 154, 155, 327
- di un’unità di partizione (art., cpv., lett., n., tratt.) 98

abrogazione:

- di un allegato 342
- di altri atti normativi:
 - regole generali 42, 44–50, 289, 344
 - in un allegato 48, 95
 - in un articolo 45–47
 - sotto una cifra romana 301, 343
- di articoli, capoversi, lettere, numeri o trattini 337–339
- della rubrica di un articolo 337, 338
- di un intero atto normativo 50, 95, 343–349
- del titolo di un’unità di partizione superiore all’articolo 341
- di un’unità di partizione superiore all’articolo (sezione ecc.) 340
- «Abrogazione del ...» 345, 347

Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino:

- osservazioni generali all. 2 n. 1 e 2
- allegati contenenti l’elenco degli Accordi all. 2 n. 7
- rimando a uno degli Accordi principali (AAS o AAD) all. 2 n. 2 e 5.3
- rimando a un insieme di Accordi:
 - regole generali all. 2 n. 2
 - in una legge all. 2 n. 3
 - in un’ordinanza all. 2 n. 4
- rimando a un singolo Accordo non principale all. 2 n. 5.1 e 5.2
- struttura formale del decreto federale all. 2 n. 9
- titolo degli scambi di note all. 2 n. 8

adeguamenti grammaticali in caso di sostituzione

di termini o di espressioni 328

adeguamenti informali nella RS 332

adesione:

- a una comunità sopranazionale 225
- a un’organizzazione di sicurezza collettiva 225
- a un trattato internazionale 216, 217

adesione o ratifica? 216

aggiunta:

- di allegati 297, 308
- di articoli 308–310

⁹³ Salvo diversa indicazione, cifre rimandano ai n. marg.

– di capoversi, lettere e numeri	308
– di note a piè di pagina	313
– di titoli abbreviati o di abbreviazioni del titolo di atti normativi	294
– di titoli di unità di partizione superiori all'articolo	311, 312
– di unità di partizione superiori all'articolo (sezione ecc.)	308
allegato(i) di un atto normativo:	
– regole generali	65–69
– abrogazione	342
– aggiunta	297, 308
– articolazione e struttura formale	93–95
– modifica	298
– numerazione	68, 308
– nuova numerazione	299
apice	82, 308, 309
«appendici»	300
articolo:	
– regole generali	70, 75, 77–82
– abrogazione	337–339
– aggiunta	308–310
– contenente un rimando nella rubrica	240, 323
– dotato di titolo marginale	81
– modifica	315–317, 324, 338
– modifica della rubrica (o del titolo marginale)	322
– numerazione	78, 308, 309
– interpunzione	84, 85
– senza rubrica	79, 80
– unico	78
atti abrogatori:	
– regole generali	344
– disposizioni transitorie	349
– nota a piè di pagina	49
– struttura formale	345–349
atti di proroga	270, 282, 334
atti di sospensione	280
atti emanati dall'Assemblea federale, sinossi	156
atti mantello	56, 278, 305
atti modificatori:	
– articolazione e struttura formale	289–306
– disposizioni finali	302–306
– disposizioni transitorie	303–306
– ingresso	286–288
– titolo	282–285
atti normativi citati senza data	106
atti normativi di durata limitata	49, 62–64, 159, 334
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo)	3–7
«bis»	308, 309
campo d'applicazione di un atto normativo (ubicazione dell'articolo su)	30

capitolo:	
– regole generali	70, 73, 74
– abrogazione	340
– revisione totale	326
capo	71 (nota)
capoverso:	
– regole generali	70, 77, 82, 98, 210, 257, 302, 330
– abrogazione	337–339
– aggiunta	308
– modifica	315–317
– numerazione	82, 308, 332
– interpunzione	84, 85
– sue sottopartizioni	83
cifre arabe	68, 69, 74, 78, 82, 93, 95, 301
cifre romane	48, 54, 290, 291, 297, 298, 301–304, 342
clausola di referendum:	
– di una legge	164–170
– di un decreto federale	221–230
– ubicazione	42
Codice penale (partizione degli articoli)	91
codici	8, 16, 19, 71, 81, 106, 284
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali (CS)	49
comma	91
commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una)	22, 162, 286
« <i>Concerne soltanto il testo tedesco / francese</i> »	333
controprogetto dell'Assemblea federale	166, 193, 194, 204, 223, 224
<i>corsivo</i>	22, 93, 236, 281, 293, 295, 298, 308, 310, 311, 315, 317–322, 325–328, 333, 337–341
Costituzione federale:	
– citazione (della)	106
– disposizione transitoria di una modifica costituzionale chiesta in un'iniziativa popolare (numerazione).....	306
– revisione parziale:	
– chiesta in un'iniziativa popolare:	
– con controprogetto	193, 194, 204, 223, 224, 306
– senza controprogetto	192, 203, 222, 306
– per l'attuazione di un trattato internazionale	197, 206, 227
– proposta dalle autorità	191, 202, 221
– vecchia Costituzione (rimandi alla)	350
data dell'atto normativo (indicazione della) nei rimandi	103, 104, 106–109
decreti federali (struttura formale):	
– articolazione	210
– clausola di referendum	221–230
– entrata in vigore	231, 232
– ingresso	22–29, 201–209
– titolo	190–200
decreti federali (tipi di):	
– che approvano atti normativi emanati da altre autorità	220
– che approvano trattati internazionali	196, 198–200, 205, 212–218, 225, 226

– che approvano trattati internazionali e li traspongono	
nel diritto svizzero	197–200, 206, 212–219, 227–229, 232
– concernenti l’adesione a comunità sopranazionali	225
– concernenti l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva	225
– concernenti iniziative popolari:	
– regole generali	192, 203, 222, 306
– controprogetto	193, 194, 204, 223, 224
– concernenti il preventivo o il consuntivo	208
– concernenti una revisione parziale della Costituzione	
proposta dalle autorità	191, 202, 221
– di obbligatorietà generale (diritto previgente):	
– regole generali	158, 159, 351, 352
– revisione parziale	354–358
– revisione totale	353
– di stanziamento	209, 211
– semplici	187, 190, 207–209, 211, 220, 230, 231
definizioni	31–33
designazioni abbreviate (introduzione parentetica di)	34–36
dichiarazioni e riserve	217, 218
« <i>d’intesa con ...</i> » (nell’ingresso di un’ordinanza)	236, 246, 287
direttiva (diritto dell’UE)	128, 131
diritto dell’UE	124–151
diritto penale accessorio (partizione degli articoli)	91
disposizioni definitive	31–33
disposizioni di coordinamento	42, 54
disposizioni finali:	
– di un atto modificatore	302–306
– di un atto normativo:	
– regole generali	2, 42–64
– ordine di successione	42
– di un decreto federale	212, 221–232
– di una legge	163–169, 172–186
– di un’ordinanza dell’Assemblea federale	170, 171
– di un’ordinanza del Consiglio federale	241–245
– di un’ordinanza di un dipartimento o di un ufficio	241–245
disposizioni generali (di un atto normativo)	30
disposizioni transitorie:	
– di un atto abrogatorio	349
– di un atto modificatore	289, 303–306
– di un atto normativo	42, 53
– di una modifica costituzionale chiesta in un’iniziativa popolare (numerazione)	306
due punti	74, 84, 92
entrata in vigore:	
– di un atto modificatore	289, 302
– di un atto normativo:	
– regole generali	42, 43, 55
– a una determinata ora	61
– immediata	61

– retroattiva	60
– subordinata all'entrata in vigore di altri atti normativi	56–59
– di un decreto federale	231, 232
– di una legge:	
– regole generali	42, 43, 55
– differenziata	176–186
– messa in vigore delegata al Consiglio federale	172
– retroattiva	174
– stabilita dal Parlamento	173
– di una legge dichiarata urgente	175
– di un'ordinanza dell'Assemblea federale	171
– di un'ordinanza del Consiglio federale:	
– regole generali	243, 244
– differenziata	245
– immediata	61
– retroattiva	60
– simultanea di più leggi	57, 59
– simultanea di più ordinanze	58, 59
enumerazioni:	
– regole generali	83, 87, 88, 90, 332
– alternative	86
– Codice penale e diritto penale accessorio	91
– cumulative	86
– interpunzione	84, 85, 89
elenco delle equivalenze	37–40
«e» / «o»	86, 332
equivalenze terminologiche	37–40
esecuzione (disposizioni su):	
– in una legge	42, 163
– in un'ordinanza	42, 241, 242
firme	236, 246
Foglio federale (indicazione del riferimento al)	110, 114
frase compiuta	85, 88
frase introduttiva	83, 84, 86, 90, 318, 319, 333
GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)	115, 127, 128, 132, 134, 140, 141, 143, 145–150, all. 2 n. 9.1.1 e 9.2.2
indice	76, 265
indice analitico	76
«in esecuzione di ...» (nell'ingresso di un atto normativo)	22, 29, 237
ingresso:	
– di un atto modificatore	274, 286–288
– di un atto normativo (regole generali)	22–29
– di un decreto federale	201–209
– di una legge	161, 162
– di una legge che rimanda alla vecchia Costituzione	350
– di un'ordinanza:	
– dell'Assemblea federale	161, 162

– del Consiglio federale	235–237
– di un dipartimento o di un ufficio	235–237
– di una regolamentazione amministrativa	256
iniziativa cantonale	22, 162
iniziativa parlamentare	22, 162, 286, 350
iniziativa popolare:	
– con controprogetto	193, 194, 204, 223, 224
– disposizione transitoria (numerazione)	306
– senza controprogetto	192, 203, 222
«Inserire prima ...» / «Inserire dopo ...»	310
interpunzione (punteggiatura):	
– in un articolo	84, 85
– in un rimando a un atto dell'UE	131 (nota), 147–149
– in una tabella	89
legge o legislazione?	112
leggi (struttura formale):	
– clausola di referendum	164–170
– entrata in vigore	172–186
– esecuzione (disposizioni su)	163
– ingresso	161, 162
– titolo	157–160
leggi (tipi di):	
– sinossi	156
– che fungono da controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare	166
– dichiarate urgenti	160, 167–169, 175, 279
– di durata limitata	62, 63, 159, 281, 334
lettere, numeri, trattini:	
– regole generali	32, 77, 83, 91, 98, 210
– abrogazione	337–339
– aggiunta	308
– interpunzione	84, 85
– modifica	316, 318, 319
limitazione nel tempo	49, 62–64, 159, 281, 334
maiuscola (utilizzazione della)	16, 128 (nota), 192, 337, 338
minuscola (utilizzazione della)	16, 91, 128 (nota), 308
modifica:	
– che non concerne tutte le lingue	333
– di un allegato	298
– di una frase introduttiva	319
– di un articolo	315–317, 324, 338
– di una lettera o di un numero	316, 318, 319
– di altri atti normativi:	
– regole generali	42, 44–48, 51, 52, 289
– in un allegato	48, 95
– in un articolo	45–47, 52
– sotto una cifra romana	301
– di più atti normativi	277
– di un atto normativo:	

– regole generali	270, 271, 273–276
– atti modificatori (struttura formale)	282–306
– di un capoverso	315–317
– di un decreto federale di obbligatorietà generale (diritto previgente)	351–358
– di una frase introduttiva	319, 320
– dell'ingresso di un atto normativo	292, 295, 296, 350
– di una lettera o di un numero	316, 318–320
– di una nota a piè di pagina	321
– di un periodo (atti dell'Assemblea federale)	317
– di un rimando contenuto in una rubrica o nel titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo	323
– della rubrica (o del titolo marginale) di un articolo	322
– del titolo di un atto normativo	292–294
– del titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo	325
– temporanea di un atto normativo	279, 281
– di un'unità di partizione superiore all'articolo (sezione ecc.)	326
«Modifica del ...»	282
norme di diritto	8, 156, 159, 234, 352
norme di diritto (assenza di)	156, 247
norme tecniche	115, 120–123
nota a piè di pagina:	
– aggiunta	313
– concernente un rimando a un atto dell'UE:	
– quando l'atto è citato con il titolo completo	130–132
– quando l'atto è citato con il titolo numerico	127–129
– struttura formale	147–149
– dell'articolo 197 Cost. (disposizioni transitorie)	306
– di un articolo che abroga altri atti normativi	49, 50
– indicazione del riferimento:	
– al Foglio federale	110, 114
– alla Raccolta sistematica	103, 110, 112, 280
– alla Raccolta ufficiale	49, 110
– modifica	321
– ubicazione del richiamo di nota in un rimando	104
numeri ordinali (scritti in lettere)	98
numero di un atto dell'UE (regole generali)	125
numerazione:	
– degli allegati	68, 308
– degli articoli	78, 308, 309
– dei capoversi	82, 308, 332
nuova numerazione di allegati	299
oggetto di un atto normativo (ubicazione dell'articolo su)	30
ordinanza:	
– dell'Assemblea federale	7, 157, 158, 162, 170, 171, 286
– del Consiglio federale	4, 22, 29, 233–246
– di un dipartimento o di un ufficio	233–246
– sottoposta all'approvazione di un'altra autorità	21a
– sull'entrata in vigore parziale di una legge	182–186

ordinanza sugli emolumenti	18 e all. 1
ordine di successione delle abrogazioni o delle modifiche di altri atti normativi	47
ordine di successione delle disposizioni finali di un atto normativo	42
organizzazioni internazionali (decisioni di)	22, 115, 195
paragrammi (dell'Assemblea federale)	336
parallelismo delle forme (equivalenza normativa)	51, 271–275
parallelismo tra le lingue ufficiali	9, 11, 14, 32, 39
parere del Consiglio federale	22, 162, 286, 336
parte (unità di partizione)	70, 71, 74
parte introduttiva (di un capoverso)	319
partizione (articolazione):	
– di un allegato	94
– di un articolo	70, 77, 82–85
– di un atto modificatore	289–292
– di un atto normativo (regole generali)	70, 71
– di un decreto federale	210
– di una legge	70, 71
– di un'ordinanza del Consiglio federale	238–240
– di un'ordinanza di un dipartimento o di un ufficio	238–240
– di una regolamentazione amministrativa	257
– unità di partizione superiori all'articolo (sezione, ecc.)	72–75
partizione decimale	94, 239, 257
periodi:	
– nozione	92
– interpunzione	92
– modifica di (negli atti normativi dell'Assemblea federale)	317
– nei rimandi (citazione dei)	98
– numero di (in un capoverso)	92
«Proroga del ...»	282
proroga della durata di validità di un atto normativo	270, 282, 334
pubblicazione urgente	61, 175
puntini di sospensione	317
punto e virgola	84, 88, 92, 149
Raccolta sistematica (indicazione del riferimento alla)	103, 107, 108–110, 112, 280
Raccolta ufficiale (indicazione del riferimento alla)	49, 50, 110, 280
ratifica (di un trattato internazionale)	216
ratifica o adesione?	216
referendum ed entrata in vigore (regole generali)	42, 43
referendum facoltativo	156, 164–167, 228, 302
referendum obbligatorio	156, 164, 168, 221–225, 227
regolamentazioni amministrative	247–269
regolamento:	
– diritto dell'UE	128, 131
– diritto svizzero	7, 8, 247
rettifiche informali nella RS	331
rettifiche pubblicate dall'UE	146

revisione parziale della Costituzione	191–194, 202–204, 221–224
revisione parziale o revisione totale di un atto normativo?	276
richiamo di nota	104, 321
rimando:	
– all'interno di un atto normativo (intratestuale)	100, 101
– a un altro atto normativo (intertestuale):	
– citato nell'ingresso	108
– citato più volte nel medesimo articolo o nel medesimo allegato	109
– di rango inferiore	111
– nella rubrica di un articolo o nel titolo di una sezione	240, 323
– non ancora pubblicato nella RU	110
– non pubblicato nella RU e nella RS	113–123
– pubblicato nella RU e nella RS	102–112
– a un atto dell'UE:	
– regole generali	124–126
– citato più volte nell'atto normativo svizzero	133–137
– citato più volte nel medesimo articolo	137
– citazione con il titolo breve (ufficiale o no)	134, 135
– citazione con il titolo completo	130–132
– citazione con il titolo numerico	127–129
– il cui titolo è introdotto nell'ingresso dell'atto normativo svizzero	136
– indicazione della data d'adozione dell'atto	147
– rimando statico	138–145
– a una disposizione (regole generali)	96–99
– a norme tecniche	115, 120, 122, 123
– a un trattato internazionale	103, 107
– a un'unità di partizione priva di numerazione	98
– alla vecchia Costituzione	350
– globale a un settore legislativo	112
riserve e dichiarazioni	217, 218
scambio di lettere	215
scambio di note	215 e all. 2 n. 8 e 9
scopo di un atto normativo (ubicazione dell'articolo su)	30
sezione:	
– regole generali	70, 72–74
– abrogazione	340
– revisione totale	326
«Sospensione del ...»	280
sospensione:	
– di disposizioni di un atto normativo	279, 281
– di un intero atto normativo	279, 280
sostituzione di un termine o di un'espressione	292, 327–330
« <i>Stralciare</i> »	336
struttura formale:	
– di un allegato	93–95
– di un atto:	
– abrogatorio	345–349
– modificatore	282–306

– di proroga	282, 334
– di sospensione	279–281
– delle disposizioni:	
– abrogate	335–343
– modificate	314–334
– nuove	307–313
tabelle	65, 89, 98, 128 (nota), 130, 132
«ter»	308, 309
titolo:	
– abbreviato di un atto normativo:	
– regole generali	10–13, 282
– aggiunta	294
– contenente l'abbreviazione dell'autorità emanante	12
– modifica	293, 294
– utilizzazione	10, 105
– di un articolo (rubrica):	
– regole generali	75, 79, 80
– contenente un rimando a un altro atto normativo	240, 323
– modifica	322
– di un atto dell'UE:	
– regole generali	126
– titolo breve non ufficiale	135 e all. 2 n. 9.1.1
– titolo breve ufficiale	126, 134 e all. 2 n. 9.1.1
– titolo completo	130–132
– titolo numerico	127–129
– di un atto modificatore	282–285
– di un decreto federale	190–200
– di una legge	3–9, 157–160
– di un'ordinanza dell'Assemblea federale	3–9, 157, 158
– di un'ordinanza del Consiglio federale	3–9, 234
– di un'ordinanza di un dipartimento o di un ufficio	3–9, 234
– di un'unità di partizione superiore all'articolo (sezione ecc.):	
– abrogazione	341
– aggiunta	311, 312
– contenente un rimando a un altro atto normativo	240, 323
– modifica	325, 326
– marginale di un articolo	75, 81, 322
– principale di un atto normativo:	
– regole generali	3–4, 8, 9
– contenente l'abbreviazione o la denominazione dell'autorità emanante	5–7
– modifica	293, 294
«Titolo prima dell'art. ...» / «Titolo dopo l'art. ...»	311, 323, 341
trattato internazionale:	
– approvazione	196, 198–200, 205, 212–218, 225, 226
– approvazione e trasposizione nel diritto svizzero	197–200, 206, 212, 219, 227–229, 232
– citato nell'ingresso	22, 29
– rimando (a un)	103
– titolo:	

– abbreviato non ufficiale	107, 195, 198
– completo (citato per esteso)	195, 213
unità amministrative:	
– denominazione ufficiale	6, 152
– di livello inferiore all'ufficio	153
– utilizzazione dell'abbreviazione ufficiale	6, 34, 154, 155
unità di partizione di un atto normativo:	
– regole generali (sinossi)	70
– prive di numerazione	91, 98
versioni di un atto dell'UE determinanti per la Svizzera:	
– «...; modificato(a) da ...»	142, 143
– «...; modificato(a) da ultimo da ...»	141
– «..., versione della GU ... del ...»	140
virgola	14, 84, 92, 98, 131 (nota), 149